

COMUNE DI FIGINO SERENZA (Co)

Centrale Unica di Committenza

Convenzione del 25/11/2019 ai sensi dell'art. 37 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 tra i Comuni di Figino Serenza (Capofila), Novedrate e Capiago Intimiano

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELL’ASILO NIDO PAIDEIA ALL’INTERNO DEL “CENTRO PER L’INFANZIA PAIDEIA” DI CAPIAGO INTIMIANO PER IL PERIODO 01/09/2022 – 31/08/2024.

CIG. 9276554687

DISCIPLINARE DI GARA

1. PREMESSA

Il presente documento disciplina la partecipazione alla gara per l’affidamento in concessione del servizio di Asilo Nido presso il “Centro per l’Infanzia Paideia” sito in Capiago Intimiano via Serenza n. 90.

Il corrispettivo a favore del concessionario sarà costituito unicamente dai proventi della gestione economica e funzionale dell’Asilo Nido nonché da eventuali contributi regionali o statali.

Trattasi di procedura aperta ai sensi degli articoli 60 e 164 del D.Lgs 50/2016, indetta dal Comune di Figino Serenza, quale Centrale Unica di Committenza, per conto del Comune di Capiago Intimiano.

A seguito dell’aggiudicazione, la stipula del contratto e la sua esecuzione saranno gestite direttamente dal Comune di Capiago Intimiano, in qualità di ente committente.

La presente procedura viene bandita in esecuzione determinazione a contrattare n. 12/R.A/2022 adottata dal Responsabile dell’Area Affari Servizi Demografici e Istruzione del comune di Capiago Intimiano.

La Centrale di Committenza Comune di Figino Serenza (Capo fila), Novedrate e Capiago Intimiano, con sede in via Venticinque Aprile n. 16 – 22060 Figino Serenza (CO), di seguito denominata C.U.C., utilizza il sistema telematico di proprietà di Regione Lombardia, denominato “Sintel”, il cui accesso è consentito dal sito www.ariaspa.it, mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, di presentazione, analisi, valutazione ed aggiudicazione dell’offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni.

La C.U.C., ai sensi dell’art. 133, comma 8, del D.lgs. 50/2016 coordinato con l’art. 1, comma 3, della L. n. 55/2019 come modificata dall’art. 8, comma 7, lett. c), della L. 120/2020, procederà con l’inversione procedimentale esaminando le offerte tecniche ed economiche prima della verifica della documentazione amministrativa.

Per ulteriori indicazioni e approfondimenti riguardanti il funzionamento, le condizioni di accesso ed utilizzo del Sistema, nonché il quadro normativo di riferimento, si rimanda all’Allegato “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel”. Specifiche e dettagliate indicazioni sono inoltre contenute nei Manuali d’uso per le imprese e nelle Domande Frequenti, cui si fa espresso rimando, messi a disposizione sul portale dell’Azienda Regionale Centrale Acquisti www.aria.regione.lombardia.it nella sezione: “Guide e Manuali piattaforma Sintel”: “Guide per le imprese” e “F.A.Q. per le imprese”. Per ulteriori richieste di assistenza sull’utilizzo di Sintel si prega di contattare il Contact Center di ARIA scrivendo all’indirizzo email supporto@arialombardia.it oppure telefonando al numero verde 800.116.738.

Non sono ammesse offerte per una parte dei servizi previsti in concessione. La concessione è da ritenersi globalmente ed unitariamente riferito a tutti i servizi nei quali è articolato.

CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 80110000-8 Servizi di istruzione prescolastica.

Il servizio in concessione rientra dell’Allegato IX del D.Lgs. 50/2016 e più precisamente tra quelli di cui all’art. 142 comma 5 bis, per i quali le stazioni appaltanti sono tenute ad osservare esclusivamente le disposizioni specificatamente elencate all’art. 142, commi da 5-bis a 5-nonies del decreto stesso, nonché le eventuali ulteriori disposizioni espressamente richiamate nel bando di gara, nel presente disciplinare e nel capitolato speciale.

L'acquisto in oggetto è stato inserito all'interno del "PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI COMUNALI 2022/2023, AI SENSI DELL'ART. 21 DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I." aggiornata con deliberazione della Giunta Comunale di Capiago Intimiano n. 73 del 26/05/2022.

1.1. - Durata del contratto

Il contratto – escluse le eventuali opzioni - avrà durata di anni 2 (due), con decorrenza dal 01.09.2022 al 31.08.2024.

E' facoltà dell'Ente committente procedere in via d'urgenza all'esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett. a) della Legge 120/2020.

1.2 - Oggetto della gara

La concessione ha per oggetto la gestione unitaria, in lotto unico non frazionabile, del servizio di Asilo Nido presso il "Centro per l'Infanzia Paideia" sito in Capiago Intimiano via Serenza n. 90 come dettagliatamente descritto nei contenuti prestazionali, tipologia e modalità di svolgimento nel Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale.

1.3 – Valore della concessione e opzioni

Il valore stimato della concessione, per i due anni di durata contrattuale, ai sensi dell'art. 167 del D.lgs 50/2016, è pari ad Euro 297.385,44 oltre IVA (importo annuo pari a € 148.692,72 oltre IVA), di cui Euro 00,00= per oneri della sicurezza, come di seguito determinato:

INCASSO ASILO NIDO	IMPORTO RETTA (*) IVA ESCLUSA	UTENTI	MESI	INCASSO ANNUALE IVA ESCLUSA	
INCASSO TEMPO PIENO	563,23 €	24	11		148.692,72 €
				ANNUALE	TOTALE PER DUE ANNI
				TOTALE INCASSO ASILO NIDO IVA ESCLUSA	148.692,72 € 297.385,44 €

(*) l'importo della retta per il calcolo del valore complessivo della concessione è quello della retta mensile a tempo pieno.

I costi della manodopera, per l'intera durata della concessione (anni due) sono pari a € 262.061,58 (indicati a norma dell'art. 23, comma 6 del D.Lgs. 50/2016). Il costo è stato calcolato con riferimento al contratto collettivo nazionale di lavoro delle cooperative sociali.

OPZIONI

Proroga tecnica ai sensi dell'articolo 106 comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016

L'Ente Committente, entro la scadenza contrattuale, si riserva la facoltà, che il concessionario si obbliga ad accettare, quale clausola di contratto, di disporre la proroga del servizio per ulteriori 6 mesi nelle more necessarie alla conclusione delle ordinarie procedure di scelta di un nuovo contraente.

In tal caso il concessionario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Stazione Appaltante.

L'importo di tale opzione ammonta ad € 74.346,36.

Rinnovo del contratto

L'Ente Committente si riserva la facoltà di rinnovare il contratto alle medesime condizioni per una durata pari a anni 2, per un importo di € 297.385,44 del D.Lgs. n. 50/2016). L'Ente Committente esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore almeno 6 mesi prima della scadenza del contratto originario.

Tutte le predette opzioni rappresentano un diritto potestativo dell'Ente Committente, pertanto, nel caso in cui la stessa decidesse di avvalersene, il concessionario sarà obbligato a darvi seguito, mentre nel caso in cui la Stazione Appaltante decidesse di non avvalersene, il concessionario non avrà diritto ad alcun indennizzo compensativo.

Valore complessivo della concessione

Il valore complessivo della concessione, idoneo a divenire contratto, comprensivo delle opzioni di cui sopra, è di € 669.117,24.

Tale importo è espresso a titolo di stima ed è, pertanto, puramente indicativo; esso non costituisce alcun impegno per il comune sul numero dei bambini che effettivamente frequenteranno l'asilo nido, né sulla tipologia di tempo, pieno – part-time – prolungato, che verrà effettivamente attivata per ciascun bambino frequentante.

1.4 - Costi della sicurezza

Non sono previsti costi per oneri della sicurezza derivanti da rischi di interferenza.

Resta fermo che il concorrente dovrà indicare, nel campo "Offerta economica", presente in piattaforma, i costi relativi alla sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dal concorrente medesimo.

1.5 - Criterio di aggiudicazione

L'aggiudicazione del servizio sarà disposta nei confronti del concorrente che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del d.lgs. 50/2016, secondo le modalità specificate all'art. 5 "Valutazione delle offerte e aggiudicazione" del presente Disciplinare.

1.6 - AVCPASS

Per quanto riguarda le modalità di verifica dei requisiti di partecipazione, la Centrale di Committenza, in virtù della propria autonomia decisionale, non utilizzerà il sistema AVCPass perché la presente procedura è gestita interamente attraverso sistemi telematici (delibera ANAC n. 157 del 17/02/2016).

1.7 - Responsabile del procedimento di gara

Il Responsabile del Procedimento di Gara, ai sensi dell'articolo 31 comma 14 del D.lgs. n. 50/2016, è il dott. Domenico Esposito, Responsabile della C.U.C.

1.8 - Responsabile unico del procedimento

Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del d.lgs. n. 50/2016, è il Rag. Luigi Bedetti, Responsabile dell'Area Servizi Demografici e Istruzione del Comune di Capiago Intimiano.

1.9 - Suddivisione in lotti

La concessione viene bandita in un unico lotto, al fine di ottenere una gestione unitaria del servizio: trattandosi di servizi aventi caratteristiche omogenee e tra loro interdipendenti, è stato ritenuto non funzionale ed economico la suddivisione della concessione in lotti ai sensi dell'articolo 51 del d.lgs. 50/2010.

1.10 - Documentazione di gara

Tutta la documentazione di gara è disponibile sulla piattaforma Sintel, ovvero sul sito internet del Comune di Figino Serenza (<https://www.comune.figinoserenza.co.it/> – Sezione: Amministrazione Trasparente – Bandi di Gara e Contratti), ovvero sul sito di ARIA www.ariaspa.it.

- Bando di gara
- Disciplinare di gara
- Mod. 1 – Domanda di partecipazione (d’ora in poi MOD. 1)
- Mod. 1-bis – per RTI costituenti (d’ora in poi MOD. 1-bis)
- Mod. 1-ter – per Avvalimento (d’ora in poi MOD. 1-ter)
- Mod. 2 – D.G.U.E. redatto in conformità al modello pubblicato sulla Guri n. 170 del 22/07/2016 (d’ora in poi MOD. 2 - D.G.U.E.)
- Mod. 3 – Elenco soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice (d’ora in poi MOD. 3)
- Mod. 4 – Ulteriori dichiarazioni ai sensi dell’art. 80, commi 1, 4 e 5 del Codice e alla eventuale presenza di sentenze di condanna (d’ora in poi MOD. 4)
- Mod. 4-bis – Dichiarazioni personali dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice (d’ora in poi MOD. 4-bis)
- Mod. 5 – Attestazione assolvimento di bollo (da utilizzare nel caso in cui si assolve l’imposta di bollo non tramite il Mod. F23 ma acquistando apposito contrassegno)
- Mod. 6 – Attestazione di avvenuto sopralluogo
- Mod. 7 – Dichiarazione di offerta economica
- Mod. 8 – Piano Economico Finanziario
- Mod. 9 - Offerta tecnica - relativa al criterio di valutazione “A5.1” di natura “tabellare” (da inserire nella busta telematica B - offerta tecnica)
- Modalità di utilizzo della Piattaforma Sintel
- Progetto ai sensi dell’art. 23 commi 14 e 15 del Codice, con i contenuti ivi previsti, comprensivo dei seguenti documenti:
 - Relazione generale del servizio;
 - Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale;
 - Prospetto finanziario;
 - Schema di contratto.

2. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

2.1 – Soggetti ammessi a partecipare

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del Codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione (Sentenza del C.d.S. Ad. Plenaria del 20 maggio 2013, n. 14).

È vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei di concorrenti e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, fatte salve le eccezioni disposte dai commi 17, 18 e 19 dell'art. 48 del Codice.

Le previsioni di cui ai commi 17, 18 e 19 del Codice trovano applicazione anche con riferimento ai soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. b), c) ed e) ed anche laddove le modifiche soggettive ivi contemplate si verificano in sede di gara.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, **rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile.** In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione della concessione (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

2.2 – Requisiti Generali

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

2.3 – Requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnica ed economico-finanziaria

Ai fini dell'ammissione alla gara il concorrente dovrà possedere i seguenti requisiti:

2.3.1 Requisiti di idoneità professionale

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

b) Gli operatori economici prestatori di servizi con configurazione giuridica diversa da quella imprenditoriale, come ad esempio i soggetti del terzo settore di cui al D. Lgs. 117/2017, che intendono partecipare alla gara devono essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale richiesti dalla normativa settoriale che ne disciplina l'attività (da indicare nella domanda di partecipazione alla gara (Allegato 1) e i relativi statuti devono prevedere lo svolgimento delle attività oggetto della gara. Si precisa altresì che l'iscrizione agli Albi, ove richiesta dalla normativa settoriale, è condizione sia per la partecipazione, sia per la stipula del contratto, sia per la prosecuzione del rapporto contrattuale, pertanto, qualora ad esempio, l'associazione fosse cancellata dall'albo non si darà luogo alla stipula del contratto, ove la stessa risulti aggiudicataria. In particolare, per le Società Cooperative si richiede l'iscrizione all'Albo tenuto dal Ministero delle Attività Produttive, ai sensi del DM del 23.06.2004 e per le Cooperative Sociali anche l'iscrizione all'Albo Regionale da cui risulti che l'oggetto sociale dell'operatore economico sia coerente con quello oggetto del lotto per cui si presenta l'offerta.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche Amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

2.3.2 - Requisiti di capacità economica e finanziaria

Possesso di un fatturato globale minimo annuo riferito al triennio 2017/2018/2019 pari ad almeno euro 300.000,00 (I.V.A. esclusa).

In conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19, non vengono considerati gli anni 2020 e 2021, trattandosi di anni che hanno determinato, a fronte della mancata erogazione dei servizi, un calo significativo del fatturato per le imprese del settore.

Tale requisito è richiesto in funzione della necessità di un riconoscimento dell'affidabilità complessiva degli operatori economici in una prospettiva di media/lunga durata, quale si presenta la proiezione temporale della concessione. Il requisito richiesto è proporzionato all'oggetto della concessione e tale da garantire il rispetto dei principi di libera concorrenza, di trasparenza e proporzionalità.

La comprova del requisito, laddove non sia verificabile d'ufficio presso pubbliche Amministrazioni, è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento.

2.3.3 - Requisiti di capacità tecnica e professionale

Aver eseguito con buon esito, nel triennio 2017/2018/2019 servizi analoghi a quelli oggetto del bando per committenti pubblici e/o privati per un importo complessivo, con esclusione dell'IVA, almeno pari a Euro 300.000,00.

Per servizi analoghi a quelli oggetto del bando si intendono esclusivamente i servizi di “Servizi forniti da centri diurni per bambini – CPV 85312110-3”.

In caso di prestazioni svolte in un arco temporale più ampio rispetto al triennio come sopra richiesto, dovrà essere indicata la quota parte riconducibile al triennio 2017/2018/2019.

Atteso che in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19 la mancata erogazione dei servizi può avere impatto anche nella dimostrazione dei principali servizi effettuati negli ultimi tre anni, si precisa che sarà presa in considerazione la prova relativa ai servizi forniti nel triennio 2017/2018/2019.

Relativamente al requisito in oggetto il concorrente dovrà fornire indicazioni circa gli elementi dei contratti eseguiti come richiesti dalla modulistica di gara.

La comprova del requisito, laddove non sia verificabile d'ufficio presso pubbliche Amministrazioni, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice. In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, attestanti il buon esito del servizio, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- oppure
- copia dei contratti e/o capitolati speciali da cui emerge con precisione la descrizione dei servizi svolti.
- In caso di servizi/forniture prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:
 - originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
 - oppure
 - fatture quietanzate relativi ai servizi prestati;
 - oppure
 - copia dei contratti e relativi capitolati, se presenti, da cui emerge con precisione la descrizione dei servizi svolti cui si riferiscono le fatture prodotte, gli importi e il periodo di durata.

Il concorrente dovrà dichiarare all'apposito punto 1b) della sezione C del DGUE l'importo complessivo, la data di inizio e di ultimazione del servizio dichiarato (ove concluso alla data di scadenza per la presentazione dell'offerta) e i destinatari pubblici o privati del servizio.

Nota: Con riferimento al suddetto requisito si richiede ai concorrenti di produrre, se possibile, al fine di rendere più celeri le operazioni di gara, a comprova del possesso degli stessi, copia conforme delle certificazioni, ovvero attestazioni e/o certificati di regolare esecuzione, ovvero documentazione probatoria, rilasciata dagli Enti committenti.

2.4 – Indicazioni per raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

N.B.: Relativamente alla presente procedura, l'unica tipologia di raggruppamento configurabile ed ammissibile è quella di tipo orizzontale in quanto non sono previste prestazioni secondarie.

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I requisiti di carattere generale di cui al punto 2.2 ed i requisiti di idoneità professionale di cui al punto 2.3.1 devono essere posseduti da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e, dalla rete medesima, nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo al fatturato globale minimo di cui al punto 2.3.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel suo complesso. Il possesso del requisito dovrà essere dimostrato per la percentuale di prestazione corrispondente alla quota di esecuzione (art. 45, c. 5 del Codice)

Il requisito relativo all'esecuzione di servizi analoghi di cui al punto 2.3.3 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel suo complesso. Il possesso del requisito dovrà essere dimostrato per la percentuale di prestazione corrispondente alla quota di esecuzione (art. 45, c. 5 del Codice)

2.5 - Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

I requisiti di carattere generale di cui al punto 2.2) ed i requisiti di idoneità di cui al punto 2.3.1 devono essere posseduti dal consorzio e da tutte le consorziate indicate come esecutrici del servizio.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale di cui ai punti 2.3.2 e 2.3.3 devono essere posseduti nei termini indicati all'art. 47 D.lgs. 50/2016:

- a. per i Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice in base a quanto previsto dal comma 2-bis dell'art. 47 del codice, così come modificato dalla legge n. 55 del 14.06.2019 di conversione in legge del decreto legge 32/2019 c.d. decreto "Sblocca Cantieri" il consorzio stabile che partecipa alla gara deve avere i requisiti o in proprio o tramite consorziate indicate per l'esecuzione (solo consorziate esecutrici e non le consorziate in genere).

2.6 - Avalimento

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi].

Non è inoltre consentito l'avvalimento della certificazione ISO 2001:2015 prevista al successivo paragrafo 5.1.1 dei criteri di valutazioni delle offerte, ai fini dell'ottenimento dei relativi punteggi di valutazione.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell'Ente committente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie.

L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente, qualora sia necessaria l'indicazione della terna di subappaltatori.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la C.U.C. impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, per mezzo della funzione "Comunicazioni della procedura", al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta.

Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avalimento).

In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la C.U.C. procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avalimento.

2.7 - Contributo a favore di ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 70,00 secondo le modalità di cui alla Delibera ANAC n. 1121 del 29 dicembre 2020. Il concorrente dovrà presentare copia scannerizzata del documento attestante l'avvenuto pagamento del contributo di cui all'art. 1, comma 65 e 67, della L. 23 dicembre 2005, n. 266, recante evidenza del codice di identificazione della procedura, CIG e della data del pagamento che deve essere anteriore al termine di scadenza della presentazione delle offerte, pena l'esclusione dalla procedura. Per eseguire il pagamento è necessaria l'iscrizione online (anche per i soggetti già iscritti al vecchio servizio) al nuovo "Servizio di Riscossione", raggiungibile dalla homepage del sito web dell'Autorità (www.anticorruzione.it), sezione "Contributi in sede di gara" oppure sezione "Servizi".

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

2.8 - Garanzia Provvisoria

L'offerta è corredata da:

- 1) una garanzia provvisoria come definita dall'art. 93 del Codice;
- 2) una dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva in caso di aggiudicazione. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle micro-imprese, piccole e medie imprese e ai Raggruppamenti Temporanei o Consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

La garanzia fideiussoria dovrà essere di importo pari al 2% (due per cento) del valore complessivo della concessione, stimato per i due anni di durata contrattuale, indicato nel paragrafo 1.3 del presente Disciplinare, ovvero euro 5.947,71, fatte salve le riduzioni di cui all'articolo 93 comma 7 del Codice. È ammesso l'arrotondamento a 1 euro inferiore. La garanzia provvisoria potrà essere costituita, a scelta del concorrente:

- in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, depositati presso una Sezione di Tesoreria Provinciale o presso le Aziende autorizzate al corso del giorno del deposito, a titolo di pegno a favore del Comune di Figino Serenza;
- mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993, come meglio specificato di seguito, intestata a Comune di Figino Serenza;
- fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 231/2007, in contanti con versamento presso la Tesoreria del Comune di Figino Serenza – Crédit Agricole Cariparma S.P.A. – Filiale di Figino Serenza – Via Crocifisso n. 22; in assegno circolare non trasferibile intestato alla Tesoreria Comune di Figino Serenza; con bonifico mediante accredito sul conto IBAN n. IT42 P0623051280000046601529 con causale del versamento "Gara per l'affidamento in concessione del

della gestione dell'asilo nido paideia all'interno del "Centro per l'Infanzia Paideia" di Capiago Intimiano. Periodo 01/09/2022 – 31/08/2024".

- Dovrà essere allegata nell'apposito campo copia scannerizzata della ricevuta del versamento, firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto concorrente (o procuratore).

In caso di garanzia provvisoria costituita in titoli del debito pubblico dovrà essere allegata nell'apposito campo copia scannerizzata del titolo, firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto concorrente (o procuratore).

In caso di garanzia provvisoria mediante fidejussione bancaria o assicurativa, il concorrente dovrà inserire/allegare a Sistema, nell'apposito campo la **fideiussione originale rilasciata in formato elettronico** da un istituto bancario o compagnia assicurativa o intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La fideiussione dovrà essere sottoscritta con **firma digitale da parte del soggetto garante** e dovrà essere presentata unitamente a copia (scannerizzata) del documento (procura, ecc.) che attesti i poteri del sottoscrittore della fideiussione.

Nel caso in cui non sia possibile produrre l'originale firmato digitalmente dal soggetto garante, il concorrente potrà allegare copia scansionata della fideiussione firmata digitalmente dal legale rappresentante del concorrente stesso (o procuratore), ferma restando la necessità di allegare copia scansionata del documento (procura, ecc.) che attesti i poteri di firma del garante.

Le fideiussioni bancarie, le polizze assicurative, o le fideiussioni rilasciate da intermediari, secondo lo schema tipo previsto del D.M. Sviluppo Economico n. 31 del 19/01/2018 dovranno prevedere espressamente:

- i) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- ii) la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ.;
- iii) l'operatività della garanzia entro quindici giorni su semplice richiesta scritta dell'Amministrazione contraente.
- iv) La validità per un periodo di almeno **180 (centottanta) giorni** decorrenti dalla data di presentazione delle offerte.

La garanzia provvisoria copre e potrà essere escussa nei seguenti casi:

- mancata sottoscrizione del Contratto per fatto del concorrente;
- falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, ovvero qualora non venga fornita la prova del possesso dei requisiti di capacità morale, economica e tecnica richiesti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, la garanzia provvisoria fornita dall'aggiudicatario sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del Contratto.

L'importo della garanzia provvisoria è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente dovrà inserire/allegare a Sistema, unitamente alla cauzione provvisoria, nell'apposito campo la copia scannerizzata della certificazione posseduta corredata dalla dichiarazione di autenticità ai sensi dell'art. 19 D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente (o persona munita da comprovati poteri di firma).

Si precisa, inoltre, che in caso di partecipazione in forma associata la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'art. 93, comma 7 si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g) del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, solo se predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7 del Codice, si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice da parte del consorzio e/o delle consorziate.

La garanzia provvisoria dovrà essere prodotta:

- in caso di R.T.I. costituito, dalla Impresa mandataria nella sua qualità di capogruppo del R.T.I. con indicazione, salva integrazione nei termini perentori fissati dall'Amministrazione, che il soggetto garantito è il raggruppamento;
- in caso di R.T.I. costituendo, da una delle imprese raggruppande con indicazione, salva integrazione nei termini perentori fissati dall'Amministrazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese raggruppande, che devono essere tutte singolarmente citate;
- in caso di Consorzio di cui alle lettere b), c) ed e) dell'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, a pena di esclusione, salva integrazione nei termini perentori fissati dall'Amministrazione dal Consorzio medesimo;
- in caso di Consorzio costituendo, da una delle imprese consorziate con indicazione, a pena di esclusione, salva integrazione nei termini perentori fissati dall'Amministrazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese che intendono costituirsi in Consorzio.

Impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva in caso di aggiudicazione

Il concorrente dovrà inserire/allegare a Sistema, nell'apposito campo un documento informatico contenente una dichiarazione di impegno di un fideiussore (istituto bancario o assicurativo o intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58) a rilasciare, in caso di aggiudicazione, la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, richiesta ai sensi dell'art. 93, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016.

In particolare, la predetta dichiarazione dovrà essere sottoscritta con firma digitale da parte del soggetto garante. Peraltro, detta dichiarazione potrà essere contenuta nel testo della fideiussione di cui al precedente paragrafo, ovvero essere contenuta in un documento autonomo.

Nel caso in cui non sia possibile produrre l'originale firmato digitalmente dal soggetto garante, il concorrente potrà allegare copia scansionata della fideiussione firmata digitalmente dal legale rappresentante del concorrente stesso (o procuratore).

L'impegno del fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva dovrà essere prodotto:

- in caso di R.T.I. costituito, dalla Impresa mandataria con indicazione, che il soggetto garantito è il raggruppamento;
- in caso di R.T.I. costituendo, da una delle imprese raggruppande con indicazione, che i soggetti garantiti sono tutte le imprese raggruppande;
- in caso di Consorzio di cui alle lettere b), c) ed e) dell'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, dal Consorzio medesimo;
- in caso di Consorzio costituendo, da una delle imprese consorziate con indicazione, che i soggetti garantiti sono tutte le imprese che intendono costituirsi in Consorzio.

Tale disposizione non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

E' sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. E' onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili a terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

E' sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al R.T.I., carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile, e quindi è causa di esclusione, la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

2.9 – Sopralluogo

Il sopralluogo guidato sui luoghi della prestazione è obbligatorio, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell'art. 79, comma 2, del Codice, soltanto a seguito della visita presso la sede interessata dall'intervento, per consentire la piena conoscenza dei luoghi e del contesto ambientale. La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara. I concorrenti per effettuare il sopralluogo devono inoltrare la richiesta, **entro il 02/07/2022** accedendo alla funzionalità "Comunicazioni procedura" presente sulla piattaforma SINTEL, indicando la ragione sociale e i relativi dati anagrafici delle persone incaricate di effettuare il sopralluogo. La richiesta deve specificare l'indirizzo e i numeri di telefono. Ciascun concorrente può indicare al massimo due persone. Non è consentita l'indicazione di una stessa persona da più concorrenti. Qualora ciò si verifichi, la seconda indicazione non è presa in considerazione e di tale situazione è reso edotto il concorrente. Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicate ai concorrenti con almeno due giorni di anticipo tramite la funzionalità "Comunicazioni procedura" presente sulla piattaforma SINTEL. Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. In tale occasione i rappresentanti delle Ditte consegneranno le dichiarazioni attestanti l'avvenuto sopralluogo (redatte utilizzando il Mod. 6 unito al presente disciplinare), debitamente compilate nelle parti di competenza e sottoscritte dal rappresentante stesso. Al termine del sopralluogo l'incaricato del Comune di Capiago Intimiano, presente allo stesso, provvederà a controfirmare le dichiarazioni di avvenuto sopralluogo, restituendole ai rappresentanti e trattenendone una fotocopia. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 2.1 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c), in relazione al regime della solidarietà di cui all'articolo 48, comma 5, del Codice tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 2.1 lett. c) non ancora costituita in RTI, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente. In caso di consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

La mancata allegazione della presa visione dei luoghi oppure del certificato rilasciato dall'ente committente attestante la presa visione dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione non darà luogo a soccorso istruttorio in quanto l'adempimento è verificabile d'ufficio mediante consultazione dall'elenco dei soggetti che hanno effettuato il sopralluogo tenuto dalla stazione appaltante stessa.

2.10 – Subappalto

Il subappalto è consentito alle condizioni ed entro i limiti previsti dall'art. 105 del D.lgs. 50/2016 così come modificato dal D.L. 77/2021. L'eventuale affidamento in subappalto di parte del servizio è subordinato al rispetto dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 in combinato disposto con l'art. 49 comma 2, del D.L. n. 77 del 31 maggio 2021, in vigore dal 1 Novembre 2021.

Il concorrente deve indicare, all'atto dell'offerta, le parti della prestazione che intende subappaltare. Il contratto, così come disposto al comma 14 dell'art. 105 del Codice dei contratti, non può essere ceduto, non può essere affidato a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di

appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

Il subappaltatore, come disposto al comma 14 dell'art. 105 del Codice dei contratti, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

3. SINTEL

Le informazioni riguardanti la Piattaforma di Intermediazione telematica tra cui la dotazione informatica necessaria per la partecipazione alla presente procedura, la registrazione alla Piattaforma e la forma delle comunicazioni da utilizzare per la presente procedura sono contenute all'Allegato - Modalità di Utilizzo della Piattaforma Sintel, facente parte integrante e sostanziale del presente Disciplinare.

3.1 – Richiesta di informazioni e chiarimenti

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare per mezzo della funzionalità "Comunicazioni procedura", presente sulla piattaforma Sintel, nell'interfaccia "Dettaglio" della presente procedura, **entro il 05/07/2022**. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 5 (cinque) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, attraverso il medesimo canale utilizzato per l'invio della richiesta stessa. Richieste e risposte saranno, inoltre, pubblicate in forma anonima sul sito ARIA, nella sezione "Bandi -> Bandi di gara sulla piattaforma "Sintel", nonché sul sito internet della C.U.C. insieme alla restante documentazione di gara cui potranno accedere tutti gli interessati. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

4. OFFERTA

4.1 – Presentazione dell'offerta

L'offerta, redatta in lingua italiana, dovrà pervenire alla C.U.C., nelle modalità di seguito descritte, entro e non oltre

il termine perentorio delle ore 13:00 del giorno 11/07/2022

pena l'irricevibilità dell'offerta e, comunque, la non ammissione alla procedura.

L'offerta, come meglio stabilito nei successivi paragrafi, è costituita da documentazione in formato elettronico di cui al successivo paragrafo 4.2, da presentarsi mediante l'utilizzo del Sistema, con le modalità ivi stabilite.

La presentazione dell'offerta mediante l'utilizzo del Sistema dovrà avvenire, collegandosi al sito internet www.aria.regione.lombardia.it, accedendo alla piattaforma "Sintel" ed individuando la procedura in oggetto.

Nel prosieguo si utilizzerà il termine "busta" in senso logico-procedurale e non ovviamente, in senso fisico, trattandosi di procedura telematica. In particolare, la piattaforma telematica prevede il caricamento per fasi successive delle tre seguenti "buste":

- a) busta amministrativa il cui contenuto è precisato al successivo paragrafo 4.2.1;
- b) busta tecnica il cui contenuto è precisato al successivo paragrafo 4.2.2;
- c) busta economica il cui contenuto è precisato al successivo paragrafo 4.2.3.

Si precisa che, prima dell'invio, tutti i files che compongono l'offerta e che non siano già originariamente in formato pdf, devono essere convertiti in formato pdf.

È responsabilità dei concorrenti, in ogni caso, l'invio tempestivo e completo di quanto richiesto nel termine sopraindicato, anche atteso che il Sistema non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione delle offerte.

La presentazione dell'offerta mediante il Sistema, infatti, è a totale ed esclusivo rischio del procedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati/incompatibilità degli strumenti telematici utilizzati con la piattaforma Sintel, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità di ARIA S.P.A. e della C.U.C. ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza.

Pertanto, si raccomanda ai concorrenti di connettersi al Sistema entro un termine adeguato rispetto all'articolazione delle fasi descritte.

Si raccomanda di non indicare o, comunque, di non fornire i dati dell'Offerta economica in sezioni diverse da quella relativa alla stessa, pena l'esclusione dalla procedura.

Si precisa che l'oggetto della presente concessione non è suddiviso in prestazioni principali e prestazioni secondarie, in quanto le prestazioni, così come descritte in dettaglio nel C.S.A., sono di natura sostanzialmente omogenee. Pertanto, i riferimenti ai raggruppamenti di tipo verticale o misto, contenuti nel presente disciplinare, devono essere intesi come esemplificazioni relative a determinate situazioni e non come ad implicite autorizzazioni alla costituzione di questi tipi di raggruppamenti in quanto, relativamente alla presente procedura l'unico tipo di raggruppamento ammissibile, per le ragioni sopra esposte, è quello di tipo orizzontale.

4.1.1 – Modalità di presentazione dell'offerta in caso di R.T.I. o Consorzio

In caso di partecipazione alla procedura in forma associata, R.T.I. costituito o costituendo e Consorzio, sarà l'impresa mandataria ad utilizzare ed operare a Sistema – previa Registrazione ad hoc – come unico soggetto abilitato ad operare attraverso il medesimo e, quindi, a presentare l'offerta.

Le imprese mandanti partecipanti al R.T.I. costituito o costituendo ed al Consorzio dovranno sottoscrivere, un'apposita dichiarazione – da inserire nella Documentazione amministrativa utilizzando il Mod. 1-bis – con la quale autorizzano l'impresa mandataria a presentare un'unica offerta e, pertanto, abilitano la medesima a compiere in nome e per conto anche delle imprese mandanti ogni attività, anche attraverso il Sistema, necessaria ai fini della partecipazione alla procedura.

4.2 – Documentazione in formato elettronico (Presentazione mediante sottoposizione a sistema)

Con riferimento ai passi della procedura necessari per la presentazione dell'offerta mediante il Sistema, ferme le indicazioni stabilite nell'Allegato "Modalità di utilizzo della Piattaforma Sintel", si consideri quanto riportato nei successivi paragrafi.

Si segnala che la Stazione Appaltante potrà procedere in qualsiasi momento a controlli e verifiche della veridicità e della completezza del contenuto delle dichiarazioni della documentazione presentate dai concorrenti, richiedendo l'esibizione di documenti originali e dei certificati attestanti quanto dichiarato dai concorrenti.

Si rammenta che, ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000, la falsa dichiarazione:

- a) comporta sanzioni penali;
- b) costituisce causa d'esclusione dalla partecipazione della procedura.

4.2.1 Contenuto della busta telematica "A" - Documentazione amministrativa (step 1)

Con riferimento alla Documentazione amministrativa è necessario predisporre i seguenti documenti:

- a) Domanda di partecipazione alla gara "Mod. 1" e "Mod. 1-bis" per R.T.I. costituente;
- b) Documento di gara unico europeo (DGUE) ai sensi dell'art. 85 del D.Lgs. n. 50/2016, nel formato predisposto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 170 del 22.07.2016, "Mod. 2" e se del caso, il "Mod. 1-ter" per l'avvalimento;
- c) Elenco soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, "Mod. 3";
- d) Ulteriori dichiarazioni ai sensi dell'art. 80, commi 1 e 5 del D.Lgs. n. 50/2016 "Mod. 4";

- e) Dichiarazioni personali dei soggetti di cui all'art. 80, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 "Mod. 4-bis";
- f) Attestazione assolvimento di bollo (da utilizzare nel caso in cui si assolve l'imposta di bollo non tramite il Mod. F23 ma acquistando apposito contrassegno) "Mod. 5";

tutto come meglio descritto nei successivi paragrafi.

Tali documenti dovranno essere allegati negli appositi campi previsti in piattaforma.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore. In tale ultimo caso il concorrente dovrà produrre copia scannerizzata della procura notarile (generale o speciale) che attesti i poteri del sottoscrittore.

Non è necessario produrre copia di un documento di identità del sottoscrittore.

Le dichiarazioni di cui ai paragrafi successivi potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione dalla C.U.C.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti prodotti, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Soccorso Istruttorio

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata.

La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e dell'istanza, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la C.U.C. assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a 10 (=dieci) giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la C.U.C. può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la C.U.C. procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della C.U.C. invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Relativamente al caso in cui il concorrente ricorra all'istituto dell'avvalimento nel presente disciplinare di gara viene richiesto quanto segue:

- A. La dichiarazione - da rendersi preferibilmente nell'istanza di partecipazione alla gara di cui al Mod. 1 - con la quale l'operatore ausiliato esplicita la volontà di far ricorso all'avvalimento per sopperire alla mancanza di determinati requisiti da specificarsi dettagliatamente ed indica altresì l'ausiliario;
- B. La dichiarazione con la quale l'ausiliaria si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata della concessione le risorse necessarie di cui è carente il concorrente (preferibilmente secondo il Mod. 1-ter);
- C. Le dichiarazioni che la stessa ausiliaria deve rendere sul possesso dei requisiti e delle risorse. Tali dichiarazioni devono essere rese in parte tramite il DGUE dell'ausiliaria ed in parte tramite i modelli di dichiarazioni facenti parte della documentazione di gara (Mod. 1-ter);
- D. Il contratto di avvalimento.

La mancanza della dichiarazione di cui ai punti A) e B) di cui sopra non è sanabile tramite soccorso istruttorio e comporterà l'automatica e diretta esclusione dalla gara (Consiglio di Stato sez. V, 4 maggio 2020, n. 2836 e Consiglio di Stato sez. V, 4 giugno 2020, n. 3506).

La mancata produzione delle dichiarazioni di cui al punto C) può essere oggetto di soccorso istruttorio.

La mancata produzione del contratto di avvalimento di cui al punto D) può essere oggetto a soccorso istruttorio solo se l'operatore economico dimostrerà che il contratto stesso era stato formato e sottoscritto in data anteriore al termine di scadenza per la presentazione delle offerte.

In tal caso la prova inerente la certezza della data di sottoscrizione del contratto è a carico dell'offerente. Si precisa che nel caso di contratto di avvalimento perfezionato tramite atto pubblico notarile o scrittura privata autenticata la prova della data della sottoscrizione potrà essere fornita tramite dichiarazione del pubblico ufficiale rogante o che ha autenticato le sottoscrizioni. La mera firma digitale non è invece ritenuta idonea a fornire prova di "data certa" a meno che le firme digitali utilizzate non siano tutte dotate della funzione di marcatura temporale riconosciuta. Non sarà ritenuta idonea a fornire prova della certezza della data di sottoscrizione nemmeno una dichiarazione resa ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000, in quanto la stessa ovviamente nulla può dimostrare in ordine alla data effettiva della sottoscrizione, trattandosi di dichiarazione unilaterale resa proprio dal soggetto tenuto a fornire la prova in questione (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 20 agosto 2019 n. 5747).

a) "Domanda di partecipazione"

La domanda di partecipazione è redatta, in bollo preferibilmente secondo il Mod. 1 – "Domanda di partecipazione alla gara" a cui va aggiunto il Mod. 1-bis per R.T.I. costituende.

Nel Mod. 1 – Domanda di partecipazione alla gara predisposta dalla C.U.C. sono contenute anche dichiarazioni relative all'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice che sono presenti anche nel D.G.U.E.; tuttavia se il concorrente le sottoscrive sarà possibile evitare il soccorso istruttorio nel caso in cui per errore materiale non vengano compilate le relative parti del D.G.U.E..

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la istanza di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la istanza di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la istanza di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la istanza è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega copia conforme all'originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

In caso di R.T.I. costituendo alla domanda di partecipazione va allegato il Mod. 1-bis contenente la dichiarazione di impegno irrevocabile alla costituzione di raggruppamento temporaneo di imprese.

In caso di sottoscrizione da parte di un procuratore si richiede di allegare una copia della procura. Il predetto documento dovrà essere allegato sulla piattaforma telematica alternativamente:

- in copia scansionata dell'originale analogico **sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'offerente o dal procurato stesso** oppure, in caso di procura nativa digitale, in duplicato informatico dell'originale ai sensi dell'art. 23-bis del CAD o file originale firmato digitalmente;

ovvero

- ai sensi dell'articolo 22, co. 2, del CAD, in copia per immagine su supporto informatico (ossia una scansione della procura firmata in origine su supporto cartaceo) **corredata da dichiarazione di conformità all'originale rilasciata da un notaio o da altro pubblico ufficiale** a ciò autorizzato ed asseverata secondo le regole del CAD.

Per quanto riguarda l'assolvimento dell'imposta di bollo relativo alla presentazione dell'istanza di partecipazione si precisa che relativamente alla presente procedura telematica l'imposta è dovuta nella misura forfettaria di € 16,00. Il bollo potrà essere pagato alternativamente mediante Modello F23 oppure con contrassegno telematico allegando nell'apposito campo copia scansionata del Mod. F23 quietanzato o del Mod. di attestazione di assolvimento dell'imposta di bollo senza necessità di sottoscrizione digitale.

b) "Documento di Gara Unico Europeo"

Il D.G.U.E. è un'autocertificazione dell'operatore economico che fornisce una prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi, come stabilito dall'art. 59 della Direttiva 2014/24/UE.

Deve essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o altro soggetto a ciò designato in base a specifica procura notarile (in caso di procuratore deve essere allegata la scansione della procura).

Il D.G.U.E. è articolato in sei parti con relative sezioni:

- Compilazione a cura della C.U.C.:

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

- Compilazione a cura dell'operatore:

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) **DGUE reso e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'ausiliaria**, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice resa compilando il **modello 1-ter per Avvalimento** al presente disciplinare, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso l'Ente Committente a mettere a disposizione, per tutta la durata della concessione, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice resa compilando il **modello 1-ter per Avvalimento** al presente disciplinare, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) **originale o copia autentica del contratto di avvalimento**, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'ausiliato e dal legale rappresentante dell'ausiliario, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata della concessione. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Si precisa che, **in caso di ricorso all'avvalimento si richiede che l'ausiliario indicato, dichiari i dati identificativi dei soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice, preferibilmente utilizzando il Modello 3 – Elenco soggetti art. 80, comma 3 Codice**, allegato al presente disciplinare di gara – da sottoscrivere digitalmente da parte del legale rappresentante dell'ausiliaria. Come di seguito precisato anche all'ausiliario è inoltre richiesta la presentazione delle dichiarazioni di assenza di ulteriori cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice utilizzando preferibilmente il **Modello 4_Ulteriori dichiarazioni ai sensi art. 80 commi 1 e 5**.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.

Il concorrente, **pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto**, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 4.2 del presente Disciplinare (Sez. A-B-C-D del DGUE).

Fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al D.lgs. 19 aprile 2017 n. 56 "Disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50", al Decreto Legge 135/2018 (c.d. Decreto

semplificazioni), convertito in Legge 11 febbraio 2019, n. 12 e al D.L. 18 aprile 2019 n. 32 (c.d. Decreto sblocca-cantieri) convertito dalla Legge 14 giugno 2019 n. 55, **ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa** in ordine al possesso dei requisiti di cui **all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice** – ed anche in ordine al possesso dei requisiti di cui **all'art. 80, comma 5 lett. c), c-bis), c-ter) e c-quater) del Codice e di cui all'articolo 80 comma 4**. Per tali dichiarazioni è possibile utilizzare il **Modello 4 – Ulteriori dichiarazioni ai sensi dell'art. 80, comma 1,4 e 5 del Codice**.

Si puntualizza che ai sensi dell'art. 80 comma 4 del Codice così come modificato dall'art. 8, comma 5 lett. b) decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con la Legge 11 settembre 2020 n. 120, la stazione appaltante potrà escludere gli operatori economici nelle ipotesi e nei limiti della norma citata.

(Eventuale) Dichiarazioni personali che possono essere rese personalmente dai soggetti che ricoprono le cariche di cui all'art. 80, comma 3 del codice.

Nel caso in cui il legale rappresentante (o suo procuratore) dell'operatore economico partecipante non voglia dichiarare **l'assenza o la presenza di eventuali** sentenze di condanne passate in giudicato o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili ovvero sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale nei confronti di tutti o parte delle persone fisiche che rivestono i ruoli di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, **ciascuno dei suddetti soggetti persone fisiche, sia in carica che cessati nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara, dovrà produrre per sé la suddetta dichiarazione** utilizzando preferibilmente il **Modello 4 bis – Ulteriori dichiarazioni dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice - solo qualora non siano già state rese per loro conto, dal Legale Rappresentante del concorrente**. In tal caso tali dichiarazioni devono essere firmate digitalmente da ciascuno dei soggetti stessi ovvero dovrà essere presentata copia scansionata dell'originale analogico delle suddette dichiarazioni rese da ciascuno dei soggetti dell'art 80 comma 3 del Codice sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante in segno di dichiarazione di conformità all'originale.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando le seguenti sezioni:

- a) la **sezione A** per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui al par. 2.3.1 del presente disciplinare;
- b) la **sezione B** per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economica e finanziaria di cui al punto 2.3.2 del presente disciplinare;
- c) la **sezione C** per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità tecnica e professionale di cui al punto 2.3.3 del presente disciplinare;
- d) la **sezione D** per dichiarare l'eventuale possesso relativo al sistema di garanzia della qualità;

Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati (Articolo 91 del Codice) – omessa perché non pertinente alla presente procedura.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Questa parte contiene le dichiarazioni finali con le quali il dichiarante si assume la responsabilità della veridicità delle informazioni prese e attesta di essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre prove documentali pertinenti, fatta salva la possibilità per la Stazione Appaltante di acquisire direttamente la documentazione complementare, accedendo alla Banca Dati nazionale del Operatori Economici, di cui all'art. 81 del Codice.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;

- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5 lett. h) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3, del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

c) "Dichiarazioni integrative "

Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con le quali:

- 1) **dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, Comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice** per individuare i quali si fa riferimento al Comunicato del Presidente dell'ANAC dell' 8 novembre 2017, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta [utilizzando preferibilmente il **Modello 3 - Elenco soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice**;

1-bis.) dichiara [utilizzando preferibilmente il **Modello 4 – Ulteriori dichiarazioni ai sensi dell'articolo 80 commi 1, 4 e 5 del Codice ed eventualmente il Modello 4 bis - Dichiarazioni personali dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice**] tutte le condanne o sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del c.p.p. a carico dei soggetti di cui al terzo comma dell'art. 80 del Codice ed inoltre [fino all'aggiornamento del DGUE al Decreto correttivo di cui al D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56, al D.L. 135/2018 e al DL 32/2019 come convertito con Legge 55/2019]:

- dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del codice;
- dichiara, al fine di fornire alla C.U.C. tutti gli elementi e le informazioni per le valutazioni di esclusiva competenza della stessa relative alla presenza o meno delle cause di esclusione di cui all'art. 80 comma 5 del Codice (con particolare riferimento alle lettere c), c-bis e c-ter e c-quater), tutti i fatti e tutte le situazioni che potrebbero integrare ipotesi di gravi illeciti professionali come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, precedenti risoluzioni contrattuali, comminazioni di penali, condanne al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, contenziosi sul rispetto dei diritti dei lavoratori ecc., senza omettere nessuna informazione in quanto ogni tipo di valutazione è di stretta competenza della C.U.C.;
- dichiara, al fine di fornire alla C.U.C. tutti gli elementi e le informazioni per le valutazioni di esclusiva competenza della stessa relative alla presenza o meno delle cause di esclusione di cui all'**art. 80 comma 4 del Codice**, le eventuali *violazioni gravi* (ai sensi rispettivamente del secondo o del quarto periodo **del quarto comma dell'art. 80 del d.lgs. 50/2016**) agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, ancorché non definitivamente accertate, al fine di consentire alla stazione appaltante le opportune valutazioni ai sensi degli ultimi due periodi del citato quarto comma dell'art. 80 del codice, come modificato dall'art. 8, comma 5 lett. b) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con la Legge 11 settembre 2020 n. 120.

Le dichiarazioni di cui ai precedenti punti 1. e 1-bis del presente paragrafo devono essere presentate per tutti i soggetti degli operatori economici indicati nella parte finale del precedente paragrafo per i quali si richiede la presentazione del DGUE (quindi da tutti gli operatori che partecipano in forma congiunta in caso di RTI, dall'ausiliaria in caso di avvalimento, ecc.).

Si precisa che nel caso in cui il legale rappresentante (o suo procuratore) dell'operatore economico partecipante non voglia dichiarare l'assenza o la presenza di eventuali sentenze di condanne passate in giudicato o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili ovvero sentenze di applicazione della pena su

richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale nei confronti di tutti o parte delle persone fisiche che rivestono i ruoli di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ciascuno dei suddetti soggetti persone fisiche deve produrre per sé la suddetta dichiarazione [utilizzando preferibilmente il Modello 4 bis - Dichiarazioni personali dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice].

- 2) dichiara il possesso dei requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnica e professionale necessari per eseguire le prestazioni oggetto della concessione;
- 3) accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- 4) dichiara di aver preso visione del Codice di Comportamento adottato dal Comune di Capiago Intimiano (consultabile sul sito del Comune di Capiago Intimiano alla sezione: "Amministrazione trasparente – Disposizioni generali – atti generali") e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e fare osservare ai propri dipendenti e collaboratori le regole generali di comportamento statuite dal Codice, pena la risoluzione del contratto;
- 5) dichiara di prendere atto e di accettare incondizionatamente le norme che regolano le condizioni di accesso e di utilizzo del sistema telematico posto a disposizione di Regione Lombardia, denominato Sintel, contenute nei manuali d'uso;
- 6) dichiara di essere consapevole che la C.U.C. e l'Ente committente, per quanto di competenza di ciascuno, si riservano il diritto di sospendere, annullare, revocare, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente, dichiarando, altresì, di non avanzare alcuna pretesa nei confronti della C.U.C. o dell'Ente committente ove ricorra una di tali circostanze;
- 7) si impegna a dare avvio all'esecuzione dei servizi in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8 del Codice dei contratti, nelle more della verifica dei requisiti ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett. a) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con la Legge 11 settembre 2020 n. 120;
- 8) si impegna nell'ipotesi in cui risulti aggiudicatario a sottoscrivere prima della stipula del contratto la dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi di cui all'allegato I al decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 giugno 2012;
- 9) attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE n. 679/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione del contratto;
- 10) indica le eventuali prestazioni che intende affidare in subappalto.
- 11) **[nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia]** si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. 633/1972 e a comunicare all'Ente Committente la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- 12) **[nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia]** indica domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA, indica l'indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;
- 13) dichiara di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241- la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara, oppure di autorizzare l'accesso a tutta la documentazione amministrativa prodotta per la partecipazione alla presente gara e contenuta nella busta "A" e di non autorizzare l'accesso relativamente alle specifiche parti della propria offerta tecnica che contengono segreti tecnici o commerciali, come motivato o comprovato con specifica dichiarazione e/o documentazione inclusa nella busta "B" contenente l'offerta tecnica ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice, e *se del caso dichiara di non autorizzare l'accesso alle giustificazioni dei prezzi che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. A tal proposito la stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati.*

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

14) indica, ad integrazione di quanto indicato nella **parte III, sez. C, lett. d) del DGUE**, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale competente, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267. Ai sensi dell'art 186 bis comma 5 lett. a) del R.D. 267/1942 l'operatore economico dovrà inoltre presentare la relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo dai punti n. 2 al 14 potranno essere rese nell'ambito della domanda di partecipazione **Modello 1 - Domanda di partecipazione** e sottoscritte dagli operatori dichiaranti o dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

In caso di avvalimento, le dichiarazioni integrative sono, inoltre, presentate da ciascuna ausiliaria:

- con riferimento al punto n. 1, utilizzando preferibilmente il **Modello 3**;
- con riferimento alle dichiarazioni di cui al **punto 1bis** utilizzando preferibilmente il **Modello 4** ed eventualmente **Modello 4 bis**;
- **con riferimento ai punti n. 4** (codice di comportamento) **n. 8** (privacy) e **n. 11** (operatori non residenti) utilizzando preferibilmente il **Modello 1 ter - per Avvalimento**.

d) "Documentazione a corredo"

Il concorrente allega:

- 1) documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;
- 2) **(Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice):**
copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;
- 3) ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC;
- 4) documento di comprova del pagamento dell'imposta di bollo di € 16,00 relativo all'istanza di partecipazione. A tal fine l'operatore economico potrà procedere alternativamente:
 - pagamento tramite Modello F23 dell'Agenzia delle Entrate;
 - acquistando contrassegno di € 16,00 e producendo il Mod. 5 di attestazione dell'assolvimento dell'imposta di bollo caricato sulla piattaforma e posto tra i documenti di gara.In entrambi i casi il concorrente dovrà inserire, nel portale, copia scansionata del Mod. F23 quietanzato o del Mod. 5 di attestazione di assolvimento dell'imposta di bollo.
In caso di raggruppamento di imprese l'imposta di bollo da pagare è una sola per l'intero raggruppamento qualora venga presentata un'unica istanza di partecipazione firmata congiuntamente da tutti i componenti il costituendo raggruppamento temporaneo. Mentre dovrà essere pagato distintamente e per ogni istanza nel caso in cui ciascun operatore del R.T.I. presenti distintamente la propria istanza;
- 5) certificato rilasciato dal Comune di Capiago Intimiano attestante la presa visione dei luoghi dove deve essere eseguita la prestazione.

e) "Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati" (eventuale)

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo devono essere caricate nella piattaforma firmate digitalmente, a seconda della struttura singola o plurisoggettiva degli offerenti, da parte dei soggetti indicati nel

precedente punto 4.2.1 lett. a) mentre per le copie degli atti, mandati o contratti di seguito richiesti deve essere caricato nella piattaforma:

(se l'originale è un documento nativo digitale): il file originale firmato digitalmente da parte dei soggetti indicati nel precedente punto 4.2. 1 lett. a);

(se l'originale è un documento nativo analogico cioè formato in origine su supporto cartaceo):

- una copia scansionata dell'originale analogico sottoscritto digitalmente dai soggetti indicati nel precedente punto 4.2. 1 lett. a) e dal legale rappresentante **di ciascun componente** del RTI o consorzio ordinario o GEIE costituendo o dalla mandataria del RTI, consorzio ordinario o GEIE già costituito, *oppure*
- copia per immagine, ai sensi dell'articolo 22, co. 2, del CAD, e quindi una scansione dell'originale analogico corredata da dichiarazione di conformità all'originale, sempre su documento informatico, rilasciata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- **atto di conferimento del mandato collettivo irrevocabile** con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata (si veda sopra all'inizio del presente paragrafo 4.2.1 lett. e) sulla modalità di produzione del file a seconda che l'originale sia digitale o analogico);
- dichiarazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante della mandataria in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- **atto costitutivo e statuto** del consorzio o GEIE (si veda sopra all'inizio del presente paragrafo 4.2.1 lett. e) sulla modalità di produzione del file a seconda che l'originale sia digitale o analogico) con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante della mandataria in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione sottoscritta digitalmente da un legale rappresentante di ciascun operatore del raggruppamento o consorzio ordinario o GEIE costituendo attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti parti/categorie di servizi, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica.

- contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete (si veda sopra all'inizio del presente paragrafo 4.2.1 lett. e) sulla modalità di produzione del file a seconda che l'originale sia digitale o analogico);
- dichiarazione, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi le parti parti/categorie di servizi, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria (si veda sopra all'inizio del presente paragrafo 4.2.1 lett. e) sulla modalità di produzione del file a seconda che l'originale sia digitale o analogico); qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione - sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché dai legali rappresentanti di ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara - che indichi le parti parti/categorie di servizi, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e le parti parti/categorie di servizi, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 (si veda sopra all'inizio del presente paragrafo 4.2.1 lett. e) sulla modalità di produzione del file a seconda che l'originale sia digitale o analogico)
- **in caso di RTI costituendo:** contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 (si veda sopra all'inizio del presente paragrafo sulla modalità di produzione del file a seconda che l'originale sia digitale o analogico), con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - ✓ a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - ✓ l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - ✓ le parti le parti/categorie di servizi, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione (Mod._1) ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima, oppure nel caso raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti nel Mod._1bis.

4.2.2 – Contenuto nella busta telematica “B” - Offerta tecnica (step 2)

Attraverso l'apposita funzionalità “invio offerta tecnica” presente sulla piattaforma Sintel, il concorrente, pena l'esclusione, dovrà allegare i seguenti documenti:

1) Relazione tecnica illustrativa di progetto costituente proposta contrattuale soggetta alla valutazione della Commissione aggiudicatrice.

La relazione dovrà esplicitare puntualmente, in maniera chiara e dettagliata, gli elementi di rilievo del progetto con riferimento a ciascuno dei criteri e sub-criteri oggetto di valutazione e di successiva attribuzione di punteggi da parte della Commissione giudicatrice, come precisato più avanti.

In particolare, la suddetta relazione dovrà essere strutturata secondo lo schema che segue assicurando in tutto il suo sviluppo il pieno recepimento delle specifiche tecniche e degli standard prestazionali minimi indicati nel Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale.

In caso di RTI, Aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete o consorzi la relazione dovrà essere unitaria. La relazione potrà essere corredata da opportuni allegati esemplificativi.

Si precisa che tutte le condizioni e gli standard qualitativi specificamente riportati nel Capitolato Speciale si configurano quali requisiti minimi ed essenziali e costituiscono obbligazioni contrattuali.

Saranno oggetto di valutazione qualitativa ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio gli elementi specificamente indicati al successivo paragrafo 5.1.1.

Al fine di consentire alla Commissione Giudicatrice di esaminare gli elaborati tecnici dei concorrenti in tempi brevi e di effettuare i dovuti confronti tra gli elaborati proposti in modo agevole e preciso, nel rispetto della *par condicio*, è necessario che la documentazione tecnica sia redatta seguendo i sottoindicati **criteri**:

- A. PROGETTO PEDAGOGICO E EDUCATIVO DEL SERVIZIO
- B. PROGETTO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE
- C. SERVIZI AUSILIARI
- D. LAVORO IN CONTESTO DI RETE CON LE RISORSE DEL TERRITORIO
- E. CERTIFICAZIONE ISO 9001:2015
- F. MIGLIORIE

La carenza sostanziale della documentazione tecnica complessivamente presentata dai soggetti offerenti, tale da non consentire la valutazione del servizio offerto da parte della Commissione giudicatrice, comporterà l'esclusione dalla gara.

La mancanza della documentazione tecnica riferita al relativo elemento o sub elemento qualitativo comporterà l'attribuzione del punteggio pari a 0. L'incompletezza sarà valutata dalla Commissione giudicatrice ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio.

Gli elaborati dovranno essere editi in massimo 40 facciate complessive (carattere Tahoma, formato 11, interlinea singola), numerate, in formato .pdf; dovranno altresì essere editi in formato A4 (salvo eventuali tabelle, depliant, schede, schemi progettuali e disegni, immagini ecc.). Nel caso il numero delle facciate sia superiore a quello stabilito, le facciate eccedenti non saranno prese in considerazione dalla commissione ai fini della valutazione delle offerte.

Le relazioni dovranno riportare su ogni pagina la ragione sociale del concorrente (in caso di Raggruppamenti di impresa o Aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete: la ragione sociale di tutte le imprese raggruppate/aggregate; in caso di consorzio: la ragione sociale del consorzio e dell'/e impresa/e consorziata/e cui si intende affidare il servizio). Le relazioni dovranno essere introdotte da un indice completo (escluso dal conteggio delle pagine) e corredate dagli allegati (tabelle, depliant, tutte in lingua italiana) che i concorrenti intenderanno presentare a specifica dei contenuti del progetto tecnico (anche questi ultimi esclusi dal conteggio pagine). Gli allegati dovranno essere ben organizzati e richiamati precisamente nelle relazioni tecniche con un numero identificativo, cosicché la Commissione possa consultarli in modo agevole.

Al fine di poter considerare oggettivamente valutabile l'intero progetto tecnico di offerta, lo stesso, in quanto impegnativo e da includere nel contratto, dovrà essere formulato in modo specifico per le esigenze del committente, in particolare con riferimento all'ordine e alla organizzazione degli elementi di valutazione e relativi parametri come sotto indicati.

La descrizione delle proposte dovrà pertanto risultare di ordinata e agevole lettura anche al fine di consentire un'oggettiva comparazione tra quelle pervenute ed un più efficace svolgimento delle operazioni di valutazione.

Si precisa, che la realizzazione delle proposte migliorative contenute nell'offerta tecnica non comporta l'attribuzione di specifici compensi economici ulteriori al prezzo contrattuale derivante dall'offerta economica presentata in sede di gara. L'offerta tecnica presentata dal concorrente aggiudicatario integrerà l'oggetto del contratto e la relativa realizzazione deve quindi intendersi completamente ed esclusivamente compensata nell'ambito e nei margini dei prezzi contrattuali (determinati dal ribasso offerto) che devono risultare, anche a tal fine, adeguati. Inoltre, in questo caso, qualora l'offerta sia assoggettata a verifica di congruità, il concorrente dovrà dimostrare che i maggiori costi conseguenti alle proposte migliorative formulate nell'offerta tecnica trovano adeguata copertura nei margini complessivi dei prezzi contrattuali.

Le suddette offerte tecniche dovranno essere firmate digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore e, in caso di concorrenti associati o con struttura plurisoggettiva (RTI, consorzi ordinari di concorrenti, GEIE, reti di imprese), dovranno essere firmate digitalmente da tutti i soggetti tenuti a sottoscrivere l'istanza di partecipazione alla gara indicati al precedente paragrafo 4.2.1 quindi:

- a. in caso di operatore economico singolo, dal legale rappresentante dell'operatore economico medesimo;
- b. in caso di R.T.I. o consorzi ordinari costituiti, dal legale rappresentante dell'impresa mandataria;
- c. in caso di R.T.I. o di consorzi ordinari costituendi, dal legale rappresentante della mandataria nonché dal legale rappresentante di ciascuna mandante;
- d. in caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi tra imprese artigiane, dal legale rappresentante del consorzio.

Si precisa altresì che la mancata e/o la non corretta sottoscrizione con le modalità sopra indicate non potrà essere sanata in sede di soccorso istruttorio. Tale circostanza sarà considerata alla stregua della mancata presentazione dell'offerta tecnica e comporterà l'esclusione.

La mancata presentazione dell'offerta tecnica di cui sopra comporterà l'esclusione del concorrente dalla gara, mentre l'assenza, all'interno della stessa, di singoli paragrafi comporterà l'esclusione dell'offerta solo nel caso in cui la stazione appaltante ritenga che i contenuti della relazione presentata non siano sufficienti ad evidenziare l'idoneità e l'accettabilità dell'offerta in relazione all'oggetto della concessione, anche tenendo conto della soglia minima di sbarramento nel caso in cui questa sia prevista.

Il concorrente, nel caso ritenga non divulgabili alcune parti/elementi riportati nella documentazione tecnica di offerta, è tenuto a produrre e allegare all'offerta medesima un'apposita versione della documentazione tecnica di offerta ove risultino oscurate le parti ritenute non divulgabili con in calce le relative motivazioni.

Qualora non venga rilasciata dal concorrente alcuna versione di cui al precedente capoverso, in caso di richiesta di accesso agli atti ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 50/2016 la Centrale di Committenza si terrà autorizzata a consentire la visione di tutti i documenti presentati.

Relativamente al diritto di accesso agli atti, previsto dal suddetto articolo, si rimanda al successivo paragrafo 6 "ACCESSO AGLI ATTI".

2) Documentazione relativa all'offerta per il criterio di valutazione tabellare A5.1 "Possesso certificazione ISO 9001:2015 nel settore di attività del servizio principale" di cui al paragrafo 5.1, da predisporli preferibilmente secondo il Modello 9) predisposto dalla CUC, da firmarsi digitalmente analogamente a quanto previsto per la firma digitale dell'offerta tecnica di cui al punto 1). Pertanto, sempre all'interno della busta B) si chiede di inserire copia della certificazione (o dichiarare gli estremi della stessa - società di certificazione, n. certificato, data.... e l'indirizzo internet con il quale sia possibile raggiungere la pagina internet presso cui è possibile consultare/visionare la certificazione stessa), al fine di dimostrare il possesso di quanto sopra indicato.

* * * * *

In merito alla documentazione sopra richiesta si precisa che:

- Non è ammesso il richiamo a documenti allegati ad altra gara;

- Tutta la documentazione prodotta dovrà essere redatta esclusivamente in lingua italiana, o in traduzione certificata o copia resa conforme ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, ad esclusione dei certificati di qualità o conformità alla normativa vigente, rese da Enti certificatori /Enti Notificati di Paesi stranieri. **L'inottemperanza di tale disposizione comporterà la non valutazione del documento redatto in lingua straniera.**

* * * * *

Nella documentazione tecnica, così come in quella amministrativa, non deve essere riportato alcun riferimento ad elementi economici, pena esclusione dalla gara.

Tutta la documentazione tecnica di cui ai precedenti punti verrà utilizzata da apposita Commissione giudicatrice per la valutazione qualitativa del servizio proposto e l'attribuzione del relativo punteggio qualitativo.

Si precisa che le concorrenti che dovessero presentare un progetto riportante false dichiarazioni verranno escluse ai sensi del DPR 445/2000, con conseguenza perdita dei benefici connessi.

Si precisa che si procederà all'attribuzione dei punteggi qualitativi solo ed esclusivamente per le offerte per le quali la Commissione abbia accertato la conformità tecnica del servizio offerto alle caratteristiche richieste in Capitolato speciale descrittivo e prestazionale. Ove venga accertata la non conformità del servizio offerto rispetto a quanto richiesto in Capitolato si procederà all'esclusione dalla presente procedura di gara.

4.2.3 – Contenuto della busta telematica “C” - Offerta Economica (step 3)

Terzo step del percorso guidato “Invia offerta”.

Nel campo “**Offerta economica**”, il concorrente, pena l'esclusione dalla gara, deve presentare un'offerta economica così composta:

- a. campo “Offerta economica”, il valore complessivo offerto espresso sotto forma di valore economico, IVA esclusa, comprensivo dei costi della sicurezza afferenti all'attività svolta dall'operatore economico e di eventuali costi del personale qualora fossero stimati dalla Stazione Appaltante.
Attenzione: tale valore è al netto dei “Costi della sicurezza derivanti da interferenza”, non modificabili, da valorizzare a parte nel relativo campo (punto d).
- b. campo “di cui costi della sicurezza afferenti all'attività svolta dall'operatore economico” il valore dei costi afferenti all'attività di impresa.
- c. campo “di cui costi del personale” il valore del costo del personale quantificato dall'operatore economico;
- d. campo “Costi della sicurezza derivanti da interferenza”, il valore dei costi della sicurezza derivanti da interferenze (non modificabili), stabiliti dall'Ente Committente pari ad € 00,00.

Attenzione: il valore indicato nel campo grigio, non modificabile e di sola consultazione, “Offerta economica complessiva” è dato dalla somma tra il valore inserito nel campo “Offerta economica” e il valore inserito nel campo “Costi della sicurezza derivanti da interferenza” (quest'ultimo non modificabile).

La graduatoria e l'anomalia dell'offerta saranno calcolati esclusivamente sul valore inserito nel campo “Offerta economica”.

ATTENZIONE: ULTERIORI VINCOLI PER LA FORMULAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA

- non sono ammesse offerte pari a zero;
- non sono ammesse offerte superiori alla base d'asta, pena l'esclusione dalla procedura di gara.

Per completare questa fase il concorrente dovrà inserire nel campo “Offerta Economica”:

a) un documento, redatto in conformità al “Mod. 7 – Dichiarazione di offerta economica” firmato digitalmente, relativo ad una sintetica presentazione ed individuazione del concorrente (considerato che nella presente procedura si attiverà la cosiddetta “inversione procedimentale” risulta necessario che il Seggio di gara sia in grado di identificare correttamente il concorrente al fine di attivare la verifica dedicata al successivo paragrafo 13) con il quale:

DICHIARA

- a. la ragione/denominazione sociale dell'impresa/R.T.I./Consorzio, la sua sede legale, il numero di codice fiscale e di partita I.V.A;
- b. il valore della retta mensile a tempo pieno offerto (IVA esclusa);
- c. il valore annuale della concessione (IVA esclusa) derivante dalla moltiplicazione della retta mensile per il numero degli utenti e mesi stimati;
- d. il valore generale per le due annualità contrattuali (IVA esclusa);
- e. di impegnarsi a mantenere la validità dell'offerta per un periodo minimo di 180 giorni dalla data di apertura dei plichi contenenti le offerte;
- f. di obbligarsi ad assumere l'esecuzione del servizio secondo le condizioni stabilite nei documenti di gara e nell'offerta tecnica ed economica e, in particolare, di accettare la clausola sociale di prioritario riassorbimento di personale del precedente appaltatore (di cui all'art. 11 del Capitolato Speciale);
- g. remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
 - di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sull'esecuzione delle prestazioni, sia sulla determinazione della propria offerta;

INDICA

compilando la Tabella "Costo manodopera", le spese relative al costo del personale, sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello, indicandone, le modalità con le quali è stato determinato il costo complessivo della manodopera (numero delle risorse impiegate, inquadramento, contratto collettivo applicato, costo giornaliero, ore lavorate ecc.).

Si precisa che la compilazione della Tabella "Costo manodopera" non è obbligatoria ai fini della partecipazione alla procedura; in ogni caso, ai fini dell'aggiudicazione, qualora la stessa non sia stata compilata, il concorrente primo classificato nella graduatoria provvisoria di merito, ne dovrà inviare i dati affinché, la C.U.C., con riferimento ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione proceda a verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d) del D.Lgs. 50/2016.

- b) **Il Piano Economico Finanziario** – non asseverato – riportante la previsione delle entrate ed uscite della gestione per tutto l'arco temporale della concessione, redatto utilizzando il Mod. 8.

Il Piano Economico Finanziario **non è soggetto a valutazione** ma è funzionale a dimostrare la fattibilità e congruità dell'offerta presentata per tutta la durata della concessione.

Qualora il Piano Economico Finanziario non dimostri la fattibilità e congruità dell'offerta presentata, la commissione chiude la seduta pubblica, ne dà comunicazione al Rup del Comune di Capiago Intimiano il quale procederà a chiedere le necessarie spiegazioni, con le modalità di cui al successivo punto 12.

La suddetta offerta economica, da inserirsi nella busta telematica C, dovrà, pena l'esclusione, essere firmata digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore e, in caso di concorrenti associati o con struttura plurisoggettiva (R.T.I., consorzi ordinari di concorrenti, GEIE, reti di imprese, dovrà essere firmata digitalmente, sempre pena l'esclusione, da tutti i soggetti tenuti a sottoscrivere l'istanza di partecipazione alla gara indicati al precedente paragrafo 4.2.1. e quindi:

- a. in caso di operatore economico singolo, dal legale rappresentante dell'operatore economico medesimo;
- b. in caso di R.T.I. o di Consorzi ordinari costituiti al momento di presentazione dell'offerta: dal legale rappresentante o persona munita da comprovati poteri di firma dell'impresa mandataria;
- c. in caso di R.T.I. o di Consorzi ordinari o imprese in coassicurazione non costituiti al momento della presentazione dell'offerta: dal legale rappresentante o persona munita da comprovati poteri di firma di

tutte le Imprese raggruppande (ciò può avvenire con più firme in un unico documento o più documenti identici ciascuno sottoscritto dall'impresa raggruppanda):

- d. in caso di consorzi stabili, di consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi tra imprese artigiane, dal legale rappresentante del consorzio,

Si precisa altresì che la mancata sottoscrizione dell'offerta economica con le modalità sopra indicate non potrà essere sanata in sede di soccorso istruttorio e comporterà l'esclusione dalla presente procedura di aggiudicazione.

Non sono ammesse offerte parziali o condizionate, né offerte espresse in aumento pena l'esclusione.

Step 4 (Riepilogo dell'offerta)

Al quarto step del percorso guidato "Invia offerta", la piattaforma Sintel genera automaticamente il "Documento d'offerta" in formato .pdf, contenente tutti i dati e le dichiarazioni relativi all'offerta inseriti negli step precedenti. L'operatore economico deve scaricare tale documento sul proprio terminale e sottoscriverlo con firma digitale.

È quindi necessario, a pena di esclusione, in quanto elemento essenziale dell'offerta, effettuare l'upload in Sintel del "Documento d'offerta" debitamente firmato digitalmente. Tutte le informazioni in merito all'essenzialità del "Documento d'offerta" e alle specifiche tecniche/procedurali sulle attività sono dettagliate nella schermata dello step 4 del percorso "Invia offerta" in Sintel, nonché nel documento allegato "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel".

Il Documento d'offerta è sottoscritto con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione. In particolare in caso di RTI non ancora costituito dovrà essere firmato da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento.

Step 5 (Invio offerta)

Al quinto step del percorso guidato "Invia offerta" l'operatore economico visualizza il riepilogo di tutte le informazioni componenti la propria offerta. L'operatore economico, per concludere il percorso guidato ed inviare l'offerta, deve cliccare l'apposito tasto "Invia offerta". Sintel restituirà un messaggio a video dando evidenza del buon esito dell'invio dell'offerta.

ATTENZIONE: VERIFICARE I CONTENUTI DELL'OFFERTA PRIMA DI PROCEDERE ALL'INVIO DELLA STESSA

Si precisa che è di fondamentale importanza verificare allo Step 5 del percorso guidato "Invia offerta" tutte le informazioni inserite nel percorso guidato stesso. E' possibile ad es. aprire i singoli allegati inclusi dell'offerta, controllare i valori dell'offerta economica e la correttezza delle informazioni riportate nel "documento d'offerta".

Si precisa inoltre che nel caso in cui l'offerta venga inviata, e vengano successivamente individuati degli errori, sarà necessario procedere ad inviare una nuova offerta che sostituirà tutti gli elementi della precedente (busta amministrativa, tecnica ed economica).

5. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E AGGIUDICAZIONE

5.1 - Criterio di Aggiudicazione

La presente procedura è aggiudicata a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016; la graduatoria verrà formata in ragione dei criteri di valutazione di seguito stabiliti:

<i>Criteri di valutazione</i>	<i>Punteggio massimo</i>
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
Totale (PTOT)	100

Il Punteggio Totale (PTOT-a) per ciascuna offerta sarà così determinato:

$$P_{TOT-a} = PT_a + PE_a$$

dove:

- PT_a = Punteggio Tecnico totale attribuito all'Offerta tecnica del concorrente "a";
- PE_a = Punteggio Economico totale attribuito all'Offerta economica del concorrente "a".

5.1.1 – Criterio di Attribuzione del punteggio tecnico

A. OFFERTA TECNICA MAX 70 PUNTI

L'attribuzione del punteggio sarà effettuata mediante l'utilizzo dei seguenti criteri di valutazione:

A1 PROGETTO PEDAGOGICO E EDUCATIVO DEL SERVIZIO		MAX PUNTI 32		
		PUNTI Q	PUNTI D	PUNTI T
A1.1	Proposta progettuale, presentata in relazione ai bisogni di crescita dei bambini da 0 a 3 anni e in coerenza con la normativa regionale.		max 7 punti	
A1.2	Impostazione metodologica delle attività e delle routine, modalità di ambientamento e organizzazione del gruppo dei bambini.		max 7 punti	
A1.3	Programma settimanale/mensile in relazione alle fasce evolutive dei bambini ed i bisogni che le caratterizzano delle attività con i bambini.		max 7 punti	
A1.4	Organizzazione degli spazi del contesto educativo e declinazione dei tempi della giornata educativa		max 4 punti	
A1.5	Azioni e interventi finalizzati all'integrazione dei bambini con disabilità psico-fisica o in situazione di disagio o svantaggio		max 4 punti	
A1.6	Sistema di documentazione e di verifica del servizio erogato: modalità e strumenti di rilevazione e rendicontazione delle attività svolte, anche in termini di visibilità interna ed esterna, certificazioni formali del sistema aziendale di gestione della qualità		max 3 punti	
TOTALE		MAX 32		
A2 PROGETTO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE		MAX PUNTI 20		
		PUNTI Q	PUNTI D	PUNTI T
A2.1	Modello organizzativo del concessionario, inteso come complesso delle figure tecnico specialistiche che operano nell'ambito della prima infanzia		max 6 punti	

A2.2	Organizzazione del lavoro e del personale: orari, turnazioni e compresenza degli operatori, declinati per sezione		max 5 punti	
A2.3	Modalità di sostituzione del personale e misure volte a garantire la massima stabilità dello stesso nell'arco della durata del contratto		max 5 punti	
A2.4	Formazione che l'impresa intende attuare in corso di esecuzione del contratto: in favore degli operatori addetti al servizio oggetto di concessione, con particolare riferimento alle competenze specifiche necessarie per la gestione dei servizi stessi: monte ore annuo, tempistica		max 4 punti	
	TOTALE	MAX 20		
A3 SERVIZI AUSILIARI		MAX PUNTI 3		
		PUNTI Q	PUNTI D	PUNTI T
A3.1	Pulizia aree interne ed esterne: descrizione delle modalità e delle cadenze (giornaliera, settimanale, mensile, una tantum) dei servizi di pulizia e di sanificazione dei diversi ambienti, delle attrezzature e del materiale ludico		max 3 punti	
	TOTALE	MAX 3		
A4 LAVORO IN UN CONTESTO DI RETE CON LE RISORSE DEL TERRITORIO		MAX PUNTI 8		
		PUNTI Q	PUNTI D	PUNTI T
A4.1	Raccordo con le scuole materne del territorio comunale e collegamenti con i servizi territoriali specialistici da individuarsi ed indicare		max 4 punti	
A4.2	Raccordo con le diverse realtà associative ed istituzionali, presenti sul territorio, da individuarsi, segnalandone le modalità		max 4 punti	
	TOTALE	MAX 8		
A5 CERTIFICAZIONI		MAX PUNTI 2		

		PUNTI Q	PUNTI D	PUNTI T
A5.1	<p>Possesso certificazione ISO 9001:2015 nel settore di attività del servizio principale.</p> <p>Con riferimento al presente criterio di valutazione, il concorrente dovrà dimostrare il predetto requisito tramite la presentazione della certificazione ambientale ISO 9001:2015 rilasciata da enti di certificazione accreditati, unitamente all'impegno, in caso di aggiudicazione, di mantenere detta certificazione per tutta la durata della concessione.</p> <p>L'assegnazione dei punteggi avverrà secondo la seguente modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nel caso di concorrente singolo qualora l'operatore economico sia in possesso della registrazione/certificazione coefficiente = 1 • nel caso in cui il concorrente sia un R.T.I. o Consorzio ordinario di concorrenti o GEIE, il punteggio pieno sarà riconosciuto solo se tutti i componenti il raggruppamento dimostrano la certificazione, diversamente sarà così quantificato: <ul style="list-style-type: none"> - coefficiente = 0,5 nel caso in cui la capogruppo dimostri il possesso della registrazione/certificazione; - ulteriore coefficiente in proporzione al numero di mandanti in possesso della registrazione/certificazione rispetto al numero totale di mandanti = $0,5 \times (\text{n. mandanti con registrazione/certificazione} : \text{n. mandanti totale del soggetto con idoneità plurisoggettiva})$. • in caso di consorzi ordinari o GEIE si applicherà lo stesso metodo di punteggio di cui sopra avendo riferimento ai ruoli che le imprese del consorzio e/o del GEIE rivestono all'interno degli stessi, in termini di equivalenza con le figure delle capogruppo o delle mandanti delle RTI; • in caso di consorzi di cui all'art 45 comma 1 le) b) o c) del codice si procederà come descritto in calce alla presente tabella. 			max 2 punti
TOTALE		MAX 2		
A6 MIGLIORIE		MAX PUNTI 5		
		PUNTI Q	PUNTI D	PUNTI T
Saranno valutate le migliorie organizzative, strutturali (arredi e attrezzature) e gestionali nonché i servizi aggiuntivi, anche innovativi, inseriti nell'offerta tecnica, con la precisazione che gli stessi devono essere pertinenti e funzionali rispetto alle attività del servizio oggetto di affidamento e che non devono produrre effetti sull'offerta economica. Il concorrente dovrà indicare termini, tempi e modalità di attuazione.			max 5 punti	
TOTALE		MAX 5		
TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO OFFERTA TECNICA		70		

Relativamente al criterio di valutazione A5.1, di cui sopra, si puntualizza che la certificazione richiesta, unitamente alla formalizzazione dell'impegno al mantenimento della stessa per tutta la durata della concessione nel caso di aggiudicazione, qualora il concorrente sia un operatore economico di cui all'art. 45, lett. b) e c) del Codice, (consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane, nonché consorzi stabili) deve essere posseduta o dal consorzio stesso oppure da tutte le consorziate indicate per l'esecuzione, perchè

a differenza del caso dei raggruppamenti, dove le quote di partecipazione e di esecuzione devono essere ben esplicitate nell'offerta, nel caso degli operatori economici di cui all'art. 45, lett. b) e c) del Codice, nessuna norma impone tale esplicitazione (né tanto meno si registrano prassi al riguardo). Ragionando diversamente non risulterebbe apprezzabile l'apporto concreto in termini quali-quantitativi di ciascun consorziato alla fase esecutiva degli specifici contratti applicativi in caso di aggiudicazione della concessione ai predetti consorzi. Inoltre l'operatore economico, nel caso in cui la certificazione sia posseduta da tutte le consorziate indicate, deve dichiarare di impegnarsi espressamente a non modificare in sede di esecuzione i consorziati indicati se non tramite individuazione di altri consorziati, dotati delle medesime certificazioni possedute da quelli indicati in sede di offerta (preferibilmente nel Modello 9 predisposto dalla CUC). Infine, nel caso in cui la certificazione sia posseduta dal consorzio, lo stesso dovrà dichiarare che i consorziati indicati si atterranno integralmente e rigorosamente alle procedure operative previste dalle rispettive certificazioni/registrazioni possedute dal consorzio stesso, il quale ne controllerà il rispetto, se ne assumerà la responsabilità, essendo consapevole che la mancata osservanza in fase esecutiva implicherà la configurazione di inadempimento contrattuale.

Pertanto:

- nel caso di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane (art. 45, comma 2, lett. b) e di consorzi stabili (art. 45 comma 2, lett. c)), se il consorzio stesso oppure tutte le consorziate indicate, attesteranno il possesso delle certificazioni valutabili, la commissione attribuirà il punteggio pieno previsto dal criterio;

- qualora invece, relativamente al criterio, nè il consorzio, nè le consorziate indicate come esecutrici siano in possesso della certificazione valutabile, la commissione attribuirà un punteggio pari a 0 (zero). Non verranno attribuiti punteggi intermedi.

In ogni caso sia che la certificazione sia posseduta dal consorzio oppure da tutte le consorziate indicate, in fase esecutiva dovrà essere adeguatamente documentata e dimostrata l'esecuzione delle prestazioni in maniera coerente con la specifica certificazione posseduta e garantito il mantenimento della stessa per tutta la durata della concessione.

* * * * *

Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i "punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante l'applicazione di una formula matematica.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "punteggi discrezionali" vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera T vengono indicati i "punteggi tabellari" vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificatamente richiesto.

L'attribuzione dei punteggi discrezionali avviene assegnando un coefficiente compreso tra zero ed uno, espresso in valori centesimali, a ciascun elemento dell'offerta. Tali coefficienti vengono moltiplicati per i punteggi massimi attribuibili e previsti per ogni parametro o sub parametro.

Al fine di rendere omogenea l'assegnazione dei punteggi alle diverse offerte per ogni parametro o sub-parametro sopra indicato, sono individuati i seguenti giudizi con relativo coefficiente numerico. Gli stessi ed il relativo coefficiente saranno utilizzati dalla Commissione per la valutazione del progetto.

GIUDIZIO	COEFFICIENTE
ottimo	1
più che buono	0,9
buono	0,8
più che sufficiente	0,7
sufficiente	0,6
non completamente adeguato	0,5

limitato	0,4
molto limitato	0,3
minimo	0,2
appena valutabile	0,1
non valutabile	0

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare, l'attribuzione del punteggio avviene automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta dell'elemento richiesto. Quanto agli elementi quantitativi cui è assegnato un punteggio nella colonna "Q" della tabella, è attribuito un coefficiente, variabile tra zero e uno, sulla base della formula con interpolazione lineare:

$$C_i = R_a / R_{max}$$

dove:

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;

R_a = numero di prodotti dell'offerta del concorrente i-esimo;

R_{max} = numero di prodotti maggiore tra quelli offerti dai concorrenti in gara.

La ditta concorrente che non avrà ottenuto almeno 37/70 punti nel punteggio complessivo relativo al progetto tecnico sarà esclusa dalla gara, perché il progetto presentato sarà ritenuto insufficiente. L'aggiudicazione avverrà nei confronti della/e ditta/e che avrà/avranno ottenuto il maggior punteggio dato dalla sommatoria del punteggio attribuito al prezzo e del punteggio complessivo attribuito alla qualità. Poiché l'aggiudicazione avviene in base all'offerta economicamente più vantaggiosa, tutti gli elementi di giudizio qualitativo forniti dalla ditta aggiudicataria, unitamente al prezzo, costituiscono obbligo contrattuale.

Non è prevista la riparametrazione dei punteggi.

Per calcolare il coefficiente unico da attribuire all'offerta in relazione agli elementi cui è assegnato un punteggio discrezionale, la commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo.

5.1.2 – Criterio di attribuzione del punteggio economico max 30 punti

Il punteggio massimo sarà attribuito all'offerta che presenterà il costo complessivo più basso, mentre alle altre offerte il relativo punteggio sarà assegnato applicando la seguente formula:

$$P_i = 30 \times (P_{min}/PO)$$

dove:

P_i = punteggio da attribuire

P_{min} = prezzo più basso offerto in gara

PO = prezzo offerto dal singolo concorrente

6. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti, il diniego/esclusione e il differimento dell'accesso è disciplinato dall'art. 53 del D.Lgs. 50/2016, e dalla Legge n. 241/1990.

Qualora il concorrente ritenga che la propria offerta e, in caso di offerta anormalmente bassa, le giustificazioni della stessa, contengano informazioni che costituiscono segreto tecnico o commerciale, lo stesso dovrà produrre idonea dichiarazione nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. dovrà essere specificamente indicato il documento d'offerta e la relativa parte dello stesso o le giustificazioni che si ritiene contengano segreto tecnico o commerciale, coperto da diritto di privativa (marchio, brevetto, diritto d'autore o altro diritto di proprietà intellettuale);
2. dovranno essere attestate le motivazioni di ciascuna delle parti ritenute contenenti segreto tecnico o commerciale;
3. dovrà allegare alla dichiarazione la documentazione atta a comprovare l'esigenza di tutela e, comunque, l'effettiva sussistenza del segreto tecnico o commerciale ritenuto sussistente.
4. a proposito di quanto sopra **il concorrente dovrà produrre e allegare all'offerta medesima un'apposita versione della documentazione in formato digitale .pdf caricato nella busta della documentazione tecnica ove risultino oscurate le parti ritenute non divulgabili con in calce le relative motivazioni.** Si precisa che ciò potrà rendersi eventualmente utile e necessario anche in una fase successiva, qualora l'offerta risultasse anomala e fossero richieste da parte della C.U.C. giustificazioni per l'analisi della stessa.

Salvo quanto stabilito all'art. 53, comma 6, D.Lgs. n. 50/2016, la C.U.C. non consentirà l'accesso a tale parte della documentazione, sempre che sia stata specificatamente circoscritta e debitamente motivata e comprovata. Si fa presente, pertanto, che, con riferimento alle eventuali componenti dell'Offerta indicate, con motivata e comprovata dichiarazione, come segreto tecnico o commerciale, troverà comunque applicazione l'art. 53, comma 6, D.Lgs. 50/2016, qualora l'accesso venga motivato dal richiedente in vista della difesa in giudizio e sempre che questa sia attinente alla documentazione oggetto dell'accesso.

Sul resto della documentazione tecnica la C.U.C. consentirà l'accesso nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente sopra richiamata.

Saranno comunque sottratti all'accesso tutti i dati sensibili, ivi inclusi quelli giudiziari, eventualmente rinvenuti nella documentazione presentata dai concorrenti.

Qualora non venga rilasciata alcuna dichiarazione e specificazione in proposito da parte del concorrente, in caso di richiesta di accesso agli atti questa C.U.C. si terrà autorizzata a consentire la visione di tutti i documenti presentati.

7. ULTERIORI REGOLE E VINCOLI

Sono considerati elementi essenziali e, pertanto, saranno esclusi dalla procedura i concorrenti che presentino:

- offerte nelle quali siano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni specificate nello schema di contratto e/o nel capitolato tecnico;
- offerte che siano sottoposte a condizione; - offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le condizioni previste dalla lex specialis di gara;
- offerte incomplete e/o parziali;

Saranno, altresì, esclusi dalla procedura gli operatori economici:

- coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio e/o lesive della segretezza delle offerte; - che abbiano omesso di fornire i documenti richiesti, che non si siano attenuti alle modalità ed alle formalità previste, ovvero che abbiano reso false dichiarazioni.

La C.U.C., d'intesa con l'Ente committente, si riserva il diritto:

- di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall'art. 95, c. 12, D.Lgs. 50/2016;
- di sospendere, annullare, revocare, reindire o non aggiudicare la procedura motivatamente.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.

Ai sensi dell'art. 83, D.Lgs. 50/2016, la C.U.C. si riserva di richiedere agli operatori economici di completare o di fornire chiarimenti in ordine al contenuto della documentazione e delle dichiarazioni presentate, con

facoltà di assegnare a tal fine un termine perentorio entro cui i concorrenti devono far pervenire i detti completamenti e/o chiarimenti, pena l'esclusione dalla gara.

L'offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla C.U.C.

La C.U.C. si riserva di valutare l'eventuale realizzazione nella presente procedura di pratiche e/o intese restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, con particolare riguardo anche agli articoli 81 e ss. del Trattato CE e agli artt. 2 e ss., L. 287/1990, ai fini della motivata esclusione a successive procedure di gara indette dalla C.U.C. anche ai sensi dell'art. 80, c. 5, lett. f), D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 68, R.D. 827/1924. La C.U.C. si riserva di segnalare alle competenti autorità l'eventuale realizzazione (o tentativo) di dette pratiche e/o intese restrittive della concorrenza e del mercato anche al fine della verifica della sussistenza di eventuali fattispecie penalmente rilevanti, provvedendo a mettere a disposizione delle dette autorità qualsiasi documentazione utile in suo possesso.

8. CONTROLLO DEL POSSESSO DEI REQUISITI

La C.U.C. ai sensi e per gli effetti degli artt. 71 e 76 del D.P.R. n. 445 del D.P.R. 2000 si riserva di procedere in ogni momento, alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale indicati nel presente disciplinare. All'esito della verifica, qualora il possesso dei requisiti non risulti confermato, si procederà all'esclusione dalla procedura dell'operatore economico oltre che all'escussione della cauzione provvisoria.

9. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a **n. 3 membri**, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla C.U.C..

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «**Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni**» - approvate dal Consiglio dell'ANAC con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016, aggiornate al D.Lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017).

La C.U.C. pubblica, sul proprio profilo istituzionale, la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

Fino al 30 giugno 2023 non trova applicazione l'art. 77, comma 3, del Codice relativo all'obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all'Albo dei Commissari, di cui all'art. 78 del Codice istituito presso l'ANAC (art. 1, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 32/2019 c.d. "Sblocca Cantieri" convertito con L. 55/2019 come modificato dall'art. 52, c. 1 lett. a) della L. 108/2021 di conversione del D.L. 77/2021.

10. PROCEDURA DI GARA

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dal Sistema e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dal Sistema medesimo in modo segreto, riservato e sicuro. Sintel, al momento della ricezione dell'offerta, ottempera alla prescrizione di cui al comma 5 dell'art. 58 del D.Lgs 50/2016 inviando al concorrente una PEC di notifica del corretto recepimento dell'offerta presentata. La piattaforma Sintel garantisce la massima segretezza e riservatezza dell'offerta e dei documenti che la compongono e, altresì, la provenienza, l'identificazione e l'inalterabilità dell'offerta medesima. Non sono previste sedute pubbliche in quanto la gara telematica, per le modalità con cui viene gestita, consente di tracciare qualsiasi operazione di apertura dei file contenenti offerte e documenti di gara, assicurando, in tal modo, il rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità che devono presiedere le procedure di gara pubbliche. Le operazioni di cui sopra verranno effettuate avvalendosi della

Piattaforma Telematica Sintel, la quale assicura l'intangibilità del contenuto delle offerte, posto che ogni operazione compiuta risulta essere ritualmente tracciata dal sistema elettronico senza possibilità di alterazioni (Cfr Consiglio di Stato, sez. V, 27/01/2016, n. 275). Il principio di pubblicità delle sedute è rapportato alle peculiarità e specificità della gestione telematica della Gara, che garantisce non solo la tracciabilità di tutte le fasi ma proprio l'inviolabilità delle buste elettroniche contenenti le offerte e l'incorruttibilità di ciascun documento presentato (Cons. Stato, V, 21 novembre 2017, n.5388, ex multis). La gestione telematica della gara garantisce sicurezza nella conservazione dell'integrità delle offerte ed immodificabilità delle stesse, nonché la tracciabilità di ogni operazione compiuta; inoltre nessuno degli addetti alla gestione della gara può accedere ai documenti dei partecipanti, fino alla data ed ora di scadenza dei termini di ricezione delle offerte.

In ogni caso, gli esiti della procedura verranno resi noti ai concorrenti, come di consueto, attraverso il canale "comunicazioni di procedura", nella sezione "documentazione di gara" e con le pubblicazioni degli atti ai sensi di legge.

11. APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Ai sensi dell'art. 133, comma 8, del D.lgs. 50/16 - c.d. "inversione procedimentale" – le offerte tecniche ed economiche saranno esaminate prima della verifica della documentazione amministrativa relativa al possesso dei requisiti di carattere generale, di idoneità e di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale degli offerenti. In attesa delle implementazioni di carattere tecnico della piattaforma di e-procurement Sintel, si procederà alla c.d. inversione procedimentale seguendo modalità di gestione meramente funzionali allo scorrimento delle attività di gestione operativa in piattaforma.

La procedura di gara sarà dichiarata aperta da un Seggio di Gara monocratico costituito dal Responsabile del C.U.C.

La prima seduta avrà luogo il giorno **13/07/2022 alle ore 10:00**.

Nel dettaglio il Seggio di Gara nella prima seduta procederà, attraverso la piattaforma Sintel, al controllo della firma digitale e ad avviare la fase di valutazione amministrativa e a chiudere la stessa fase.

Il Seggio di Gara non procederà, pertanto, né ad ammettere né ad escludere alcun partecipante relativamente alla documentazione amministrativa.

La piattaforma Sintel, così facendo ammetterà dal punto di vista operativo, tutti i concorrenti al fine di poter accedere alle offerte tecniche.

Si specifica a tal riguardo che le comunicazioni automatiche generate dalla piattaforma Sintel a seguito della chiusura della valutazione amministrativa NON dovranno essere considerate dai concorrenti.

Le comunicazioni del Seggio di Gara, saranno trasmesse tramite la funzionalità "Comunicazioni della procedura".

Chiusa la fase amministrativa, secondo le specifiche sopra descritte, il Seggio di gara procederà nella medesima seduta all'apertura telematica concernente l'offerta tecnica ed alla verifica del suo contenuto secondo quanto richiesto dal presente Disciplinare indi nella medesima seduta o in una seduta successiva procederà a rendere disponibile sul sistema telematico le offerte tecniche alla commissione giudicatrice appositamente nominata dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte. La commissione giudicatrice, successivamente, in una o più sedute riservate, procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare.

La commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento e li comunica al Seggio di gara per l'adozione del provvedimento di esclusione ai sensi dell'art. 76 c. 5 let. B) del Codice. La commissione non procederà all'apertura dell'offerta economica dei predetti operatori.

A conclusione della fase di valutazione delle offerte tecniche, la commissione, in apposita seduta, procederà mediante l'apposita funzionalità della piattaforma Sintel, all'inserimento dei punteggi attribuiti a ciascun concorrente e a seguire procederà all'apertura delle offerte economiche e, sempre mediante l'apposita funzionalità della piattaforma, verranno calcolati i relativi punteggi secondo la formula indicata

nel presente disciplinare; infine il sistema sommerà i punteggi tecnici ed economici formulando la relativa graduatoria.

La Commissione, qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, c. 3, del Codice, nonché in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, chiude la seduta virtuale dandone comunicazione al RUP del Comune, che procederà secondo quanto indicato al successivo paragrafo 12.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali differenti, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al Seggio di Gara le eventuali esclusioni da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste virtuali amministrativa e tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

In tali casi il Seggio di Gara procederà alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice.

12. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, come modificato dalla L. 55/90 di conversione del D.L. n. 32/2019 e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse. Ai sensi dell'art. 1, comma 20, lettera u), della L. n. 55/2019 il calcolo di cui al primo periodo del citato art. 97, c. 3, è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala e quindi esclusa, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP del Comune richiede per iscritto al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. In sede di risposta il concorrente deve indicare e comprovare con idonea documentazione l'eventuale sussistenza di parti da secretare in quanto contenenti segreti tecnici o commerciali, come precisato al precedente paragrafo 6.

Il RUP del Comune, con l'eventuale supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo di 5 giorni per il riscontro. Il RUP del Comune esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

13. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Successivamente alla verifica dell'anomalia il Seggio di Gara:

- a) esaminerà la documentazione amministrativa del miglior offerente non anomalo, onde verificare: la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare e relativi

allegati, che non ricorrano motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice e che sussistano i requisiti di idoneità, di capacità economico-finanziaria e tecnico- professionale di cui al precedente paragrafo 2.3 (cfr. Comunicato del Presidente ANAC del 26 ottobre 2016), esclusivamente sulla base dei DGUE presenti sul SINTEL e delle dichiarazioni integrative ivi allegate;

- b) attiverà la procedura di soccorso istruttorio, di cui al precedente paragrafo 4.2.1, ricorrendone i presupposti;
- c) redigerà apposito verbale relativo alle attività svolte.

Qualora nella seduta di apertura delle offerte economiche la Commissione non rilevi la presenza di offerte anormalmente basse, il Seggio di Gara, nella medesima seduta, procederà ai sensi dei precedenti punti a), b), c).

Ai sensi dell'art. 85, c. 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

14. AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO E STIPULA DEL CONTRATTO

A seguito dell'esito positivo della verifica della documentazione amministrativa del concorrente risultato primo in graduatoria, la Commissione o il RUP del Comune, qualora vi sia stata la verifica di congruità delle offerte anomale, trasmette alla C.U.C. la proposta di aggiudicazione a favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e dandone comunicazione al Seggio di Gara che provvederà agli adempimenti di cui all'art. 76 c. 5 del Codice.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la C.U.C. si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La C.U.C. si riserva, altresì, di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e congrua.

Prima dell'aggiudicazione, la C.U.C. procede a:

1. richiedere, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, al concorrente cui ha deciso di aggiudicare il servizio i documenti di cui all'art. 86, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice.
2. richiedere - laddove non sia stata effettuata la verifica di congruità dell'offerta – i documenti necessari alla verifica di cui all'articolo 97, comma 5, lett. d) del Codice.
3. verificare, ai sensi dell'art. 95, comma 10, il rispetto dei minimi salariali retributivi di cui al sopra citato art. 97, comma 5, lett. d).

La C.U.C., previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, **aggiudica il servizio**.

A decorrere dall'aggiudicazione, la C.U.C. procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 lett. a).

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'articolo 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti di cui al precedente n. 1.

In caso di esito negativo delle verifiche, ovvero di mancata comprova dei requisiti, la C.U.C. procederà alla revoca dell'aggiudicazione e alla segnalazione all'ANAC. La C.U.C. procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo graduato. Nell'ipotesi in cui il servizio non possa essere aggiudicato neppure a quest'ultimo, la C.U.C. procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (d.lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia). Qualora la stazione appaltante proceda ai sensi degli articoli 88 comma 4-bis, e 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verificano le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter e 92 commi 3 e 4 del citato decreto.

Consolidamento della graduatoria.

Con riferimento alla disposizione di cui all'art. 95 c. 15 del Codice, si precisa che relativamente alla presente procedura di aggiudicazione, la conclusione delle fasi di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte, successivamente alle quali la graduatoria si consolida (o cristallizza), viene considerata coincidente

con l'adozione della determinazione di aggiudicazione, sia essa o meno efficace, da parte del competente organo della CUC. In sostanza nella presente procedura di gara vengono recepite le linee interpretative contenute, tra le tante, nelle sentenze del C.d.S. sez. III. 5 ottobre 2016 n. 4107, TAR Sicilia del 1' Agosto 2016, n. 1989 che, seppur riferite a fattispecie disciplinate dall'abrogato D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., rimangono attuali in quanto il tenore letterale dell'art. 38, comma 2-bis, ultimo periodo del D.Lgs. 163/2006 come introdotto dall'art. 39, comma 1, della legge n. 114 del 2014 è sostanzialmente identico al sopra citato comma 15 dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non può essere stipulato prima di 35 giorni (**stand still**) dall'invio dell'ultima delle suddette comunicazioni di aggiudicazione intervenute ai sensi dell'art. 76, comma 5 lett. a).

La stipula ha luogo, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa a ministero del Segretario generale quale ufficiale rogante dell'Ente committente.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11, del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (G.U. 25.01.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla Stazione Appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 1.800,00. La Stazione Appaltante comunicherà all'Aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'Aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse – ivi comprese quelle di registro ove dovute – relative alla stipulazione del contratto.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario presenta la garanzia definitiva e tutte le eventuali polizze assicurative previste dal capitolato speciale descrittivo e prestazionale.

Il contratto di concessione è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'incarico o per il completamento del servizio.

Ai sensi dell'art. 8, c. 1, del D.L. 76/2020 è autorizzata l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32, c. 8 del Codice nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del medesimo Codice, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla presente procedura.

15. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Como, rimanendo espressamente esclusa la competenza arbitrale. L'organismo della procedura di ricorso relativa alla gara è il TAR Lombardia via Corridoni n. 39, Milano.

16. ALTRE INFORMAZIONI

a) **Tutte le comunicazioni della C.U.C. ai concorrenti saranno trasmesse tramite piattaforma Sintel.**

b) La C.U.C. può:

- utilizzare la pec o il fax per comunicare con i concorrenti in caso di indisponibilità oggettiva e momentanea della piattaforma Sintel;
- sospendere la procedura qualora ci siano anomalie segnalate dal sistema telematico;
- indicare modalità alternative per la presentazione delle offerte in caso di indisponibilità prolungata della piattaforma Sintel, fermo restando quanto indicato al punto precedente.

c) Tutti gli atti di gara devono essere redatti in lingua italiana o corredati di traduzione giurata, **a pena di esclusione.**

- d) Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell'Unione Europea, qualora espressi in altra valuta, devono essere convertiti in euro.
- e) Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare, si rimanda al capitolato speciale d'oneri, nonché alle disposizioni vigenti.
- f) Il foro competente per la risoluzione delle controversie è il T.A.R. Lombardia – Via Corridoni n. 39, 20122 Milano; è esclusa la competenza arbitrale.
- g) Le prescrizioni contenute nel presente disciplinare prevalgono su quelle del capitolato speciale descrittivo e prestazionale, nell'eventuale caso di contrasto tra i due documenti in questione.
- h) La C.U.C., ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/00, si riserva la facoltà di effettuare d'ufficio, su tutti i concorrenti partecipanti alla gara, gli opportuni accertamenti circa il possesso di tutti i requisiti auto dichiarati, mentre obbligatoriamente procederà nei confronti dell'aggiudicatario.
Qualora tali verifiche non confermino le dichiarazioni presentate per la partecipazione alla gara, si applicano le sanzioni dell'esclusione dalla gara o della decadenza dell'aggiudicazione, con riserva, ove ne ricorrano i presupposti, dell'eventuale applicazione delle sanzioni previste per legge. L'aggiudicazione sarà rideterminata a favore del concorrente che segue in graduatoria. La nuova aggiudicazione sarà comunque subordinata alla verifica del possesso dei requisiti nei confronti del nuovo aggiudicatario.
- i) La C.U.C. si riserva la facoltà di revocare la procedura, qualora, nelle more di svolgimento della stessa, ARIA SPA e CONSIP SPA attivino una convenzione più conveniente per un servizio corrispondente a quello oggetto di affidamento. In ogni caso i concorrenti non hanno diritto a compensi, indennizzi, rimborsi o altro.
- j) I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del regolamento U.E. n. 679/2016, esclusivamente nell'ambito della presente gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione dei contratti: il titolare del trattamento dei dati in questione, in relazione all'attività di gestione della procedura di gara, è il Comune di Figino Serenza in qualità di Centrale di Committenza; il titolare del trattamento dei dati personali in relazione all'attività di gestione del contratto è il Comune di Capiago Intimiano.
- k) m) Responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs n. 50/2016 è il Rag. Luigi Bedetti, Responsabile dell'Area Servizi Demografici e Istruzione del Comune di Capiago Intimiano. Responsabile del procedimento di gara ai sensi dell'art. 31 c. 14 del D.L.gs n. 50/2016 è il Dott. Domenico Esposito – Responsabile della C.U.C.